



Groupama
Assicurazioni

AUTO

GUIDAMICA AUTOVETTURE 2022

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E ALTRE GARANZIE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Autovetture e Autotassametri

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Guidamica Autovetture 2022

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (RCA) delle Autovetture e Autotassametri per i danni causati a terzi dal veicolo utilizzato conformemente alla funzione di mezzo di trasporto al momento del sinistro.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni cagionati a terzi dal veicolo utilizzato conformemente alla funzione di mezzo di trasporto al momento del sinistro ed a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;
- ✓ I danni cagionati agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati relativamente agli autotassametri ed ai veicoli dati a noleggio con conducente;
- ✓ Il veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida;
- ✓ Le operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ I danni cagionati dai trasportati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato;
- ✓ Nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso, per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate e del conducente;
- ✓ I danni involontariamente cagionati a terzi dalle operazioni di salita e discesa delle persone disabili.

Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino all'importo massimo stabilito in polizza.

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 € per danni alla persona e di 1.300.000 € per danni alle cose.

GARANZIE OPZIONALI

Incendio, Furto e Rapina
Ricorso Terzi e Ripristino locali di proprietà
Kasko Completa
Collisione estesa
Collisione agevolata
Urto o collisione con animali ungulati
Eventi Naturali
Eventi Sociopolitici e atti vandalici
Eventi Sociopolitici
Rottura Cristalli
Recupero Perdite Pecuniarie
Ripristino dispositivi di sicurezza
Infortuni del conducente
Tutela Legale



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono garantiti dall'assicurazione:

- ✗ i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente del veicolo assicurato.
- Inoltre, limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti i seguenti soggetti:**
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- ✗ con riferimento al Conducente del veicolo ed alle persone di cui al punto precedente: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico);
- ✗ se l'Assicurato è una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante e Groupama eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo danneggiato nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ! veicolo utilizzato per l'esercitazione alla guida accompagnata in assenza di persona con i requisiti richiesti dalla legge in vigore;
- ! conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma non rispetti le disposizioni di legge;
- ! conducente in possesso di patente idonea ma scaduta;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in caso di trasporto irregolare;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle norme;
- ! noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza;
- ! danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo per prove e guida su pista o su circuito, alla

Assistenza
Garanzie della mobilità
Maxi valore RCA

partecipazione a gare o competizioni sportive, a prove ufficiali, a verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, nonché alla partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
! veicolo non revisionato

In alcuni casi il diritto di rivalsa verrà limitato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Stati dell'Unione Europea. Vale anche negli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- Fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Comunicare, per iscritto, ogni aggravamento del rischio (variazioni della residenza, del Codice di avviamento postale...).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, le reticenze o l'omessa comunicazione delle circostanze che potrebbero aggravare il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza o l'esercizio da parte di Groupama del diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'Agenzia che contestualmente rilascia la polizza. Il premio di polizza può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali (+3% o +4%).

Il premio può essere pagato tramite:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato a Groupama o all'Intermediario;
- ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore di Groupama o dell'Intermediario;
- contanti fino al limite consentito dalla legge.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e dura 1 anno senza necessità di disdetta, la polizza rimarrà comunque operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

La polizza può essere sospesa ma in tal caso la copertura assicurativa del veicolo non sarà più operante ed il veicolo non deve essere utilizzato.



Come posso disdire la polizza?

La polizza si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Tuttavia, in caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione a Groupama che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e altre garanzie accessorie

AUTOVETTURE (Autoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture uso privato, scuola guida, noleggio con e senza conducente)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo RCA)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto Guidamica Autovetture 2022

Ed. 05/2024

Il DIP aggiuntivo R.C. Auto pubblicato è l'ultimo disponibile



Groupama
Assicurazioni

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2022, il patrimonio netto della Società ammonta a 624.3 milioni di euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 131,5 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici> e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 469,6 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 211,3 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 921,0 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 756,8 milioni di euro; - e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 196.10%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l'assicurazione è obbligatoria.

La Compagnia si impegna a pagare, entro i limiti riportati nel contratto, le somme dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati ai terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti della Responsabilità Civile Auto (RCA) e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulle "Garanzie Estese"

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alla persona e di € 1.300.000 per danni alle cose; tuttavia, possono essere concordati con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	La copertura RCA è estesa anche in caso di: - Persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida - Autotassametri o veicoli dati a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati - Danni involontariamente cagionati ai terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle operazioni e le persone trasportate

	- Danni involontariamente cagionati durante la circolazione del veicolo dai terzi trasportati a terzi, esclusi i danni al veicolo stesso - Danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate e del conducente, in caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso - Danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi. Nell'ambito di questa garanzia, sono considerati terzi anche le persone disabili
Tipo di guida	È possibile personalizzare la polizza in base al tipo di guida: ✓ Guida Esclusiva: nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato vi sia sempre e solo il conducente indicato in polizza purché lo stesso sia l'intestatario al PRA del veicolo stesso o appartenente al suo nucleo familiare (in questo caso di età non inferiore a 26 anni). ✓ Guida Esperta: nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato vi siano esclusivamente soggetti di età non inferiore ai 26 anni compiuti. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni al momento del sinistro, è prevista una rivalsa: - con il massimo di € 5000 nel caso di Guida Esclusiva; - con il massimo di € 3000 nel caso di Guida Esperta. La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi, purché documentati: - Guida da parte di persona incaricata delle riparazioni - Utilizzo del veicolo in stato di necessità - Circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Veicoli allestiti per la guida e il trasporto dei disabili	Nel caso in cui il veicolo sia allestito o adattato in modo speciale per il trasporto e la guida di persone disabili.
Risarcimento in forma specifica	In caso di sinistro rientrante nella procedura di indennizzo diretto, consente la riparazione diretta del veicolo presso una delle Carrozzerie convenzionate con Groupama Assicurazioni S.p.A.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Bonus Protetto	Consente di mantenere la classe di merito interna nel caso in cui, nel periodo di osservazione, sia stato pagato un solo sinistro con responsabilità principale o uno o più sinistri con responsabilità paritaria che abbiano concorso ad uno scatto di malus.
Rinuncia alla rivalsa	Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia a recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati nei casi di: - Danni subiti dai terzi trasportati in occasione di un trasporto irregolare, come nel caso di sovrannumero. - Veicolo non in regola con la revisione al momento del sinistro - Veicolo condotto da persona non abilitata alla guida (salvo il caso di sospensione o ritiro della patente per motivi psicofisici per il quale la rinuncia alla rivalsa non sarà applicata) o che abbia conseguito l'abilitazione ma non rispetti le disposizioni di legge, salvo che il proprietario o il locatario fossero stati a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto alla rivalsa. - Veicolo condotto in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO, FURTO e RAPINA (opzionale)	
Garanzie di base	Incendio: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere. Se prestata la sola garanzia Incendio, non è compreso il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina. Furto e Rapina: copre i danni materiali e diretti per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina. Copre, inoltre, i danni: - cagionati al veicolo stesso nell'esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati; - verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina; - subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina. Sono compresi i danni da scasso causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previsti scoperti e franchigie variabili, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto e franchigia. In caso di furto o rapina, nella liquidazione di danni relativi agli apparecchi fonovisivi aggiuntivi, si intende pattuito uno scoperto di € 150. Esempio di funzionamento: - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito 10% del danno (€ 100), franchigia € 250 - importo liquidato € 750, applicando l'importo maggiore fra scoperto e franchigia. Nel caso di riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate, gli scoperti e le franchigie pattuite saranno dimezzati. Sono esclusi i danni causati da: a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) terremoto; c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del contraente - dell'assicurato - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente e) bruciature verificatesi in assenza di incendio; f) incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia collisione estesa e collisione agevolata, se presenti; g) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio; h) eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.

GARANZIA RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETA' (opzionale con la sola RCA – Estensione gratuita con la garanzia Incendio, Furto e Rapina)

Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti causati, da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine: - a terzi, in caso di danni non risarcibili con la RCA; - al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste

Limitazioni, esclusioni e rivalse	È previsto un massimale di € 250.000 Sono esclusi i danni a persone e cose trasportate ed i danni causati da: a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) terremoto; c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del contraente - dell'assicurato - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente e) bruciature verificatesi in assenza di incendio; f) incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia collisione estesa e collisione agevolata, se presenti; g) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio; h) eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.
--	---

GARANZIA KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	Sono previste quattro diverse forme a scelta: 1. <u>Kasko Completa</u>: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo, cedimento o franamento del terreno, rottura di ponti e strade. 2. <u>Collisione estesa</u>: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, ciclomotore, purché identificati e i danni subiti a seguito di urto o collisione con animali ungulati. 3. <u>Collisione agevolata</u>: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, ciclomotore, purché identificati. È vendibile in due forme con diverso sistema di Franchigie. 4. <u>Urto o collisione con animali ungulati</u>: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali ungulati.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previsti scoperti e franchigie per le forme "Kasko Completa", "Collisione Estesa" e "Collisione Agevolata", pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto e franchigia. Esempio di funzionamento: - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 10% del danno (€ 100), franchigia €250 - importo liquidato € 750, applicando l'importo maggiore tra scoperto e franchigia. Nel caso di riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate, gli scoperti e le franchigie pattuite saranno dimezzati, salvo la combinazione scoperto 10% franchigia € 250 per la quale si procederà all'azzeramento. Per la "Collisione agevolata", sono presenti due Forme con diversi importi di franchigie: Forma A a.1) Se il conducente ha un'età pari o inferiore ai 26 anni, in caso di sinistro si applicherà una franchigia: - pari ad € 300 nel caso di riparazione del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate - pari ad € 600 nel caso di riparazione del veicolo presso Carrozzerie non Convenzionate a.2) Se il conducente ha un'età superiore ai 26 anni, in caso di sinistro:

	- non si applicherà la franchigia nel caso di riparazione del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate - si applicherà una franchigia pari ad € 300 nel caso di riparazione del veicolo presso Carrozzerie non Convenzionate Forma B La garanzia viene prestata con una franchigia di € 200 e indennizzo massimo per anno assicurativo di € 3500. Se all'atto della riparazione l'assicurato si rivolge ad una delle Carrozzerie Convenzionate la franchigia non verrà applicata, fermo il massimo indennizzo di € 3500. Per l'“Urto o collisione con animali ungulati” è previsto un massimale per anno assicurativo di € 3.000 ed una franchigia fissa di € 350. Esempio di funzionamento: - ammontare del danno € 1.000 - franchigia prevista in polizza: € 350 - importo liquidato al netto della franchigia e nel massimale (€ 3000) € 650. Per tutte e quattro le forme, sono esclusi i danni causati da: - atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - terremoto; - esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del contraente - dell'assicurato - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente conducente non abilitato alla guida a norma di legge; nel caso in cui il conducente sia in possesso di patente idonea ma scaduta, l'assicurazione vale se la patente venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro, l'assicurazione vale anche se il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso; - avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; - successivi a furto o rapina; - conseguenti alla circolazione “fuoristrada”; - danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo; - eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine; - cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio; - subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta. Nel caso venga prestata la garanzia Urto o collisione con animali ungulati sono esclusi anche: - i danni causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati; - i sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.
--	--

GARANZIA EVENTI NATURALI (opzionale)

Garanzie di base	Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza: - in caso di Eventi atmosferici, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, straripamenti, mareggiate, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, caduta di: neve, ghiaccio, pietre, urto con oggetti trasportati dal vento avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, uragani, tempeste. - in caso di Evento grandigeno e terremoto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto della grandine e del terremoto fino al massimale a scelta del cliente (2.500€ o valore assicurato) e comunque non superiore al valore assicurato del veicolo.
-------------------------	---

	La garanzia Grandine e terremoto è attivabile solo in presenza della Garanzia Eventi Atmosferici.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previsti scoperti e franchigie, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto e franchigia. Esempio di funzionamento: - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 10% del danno (€ 100), franchigia €400 - importo liquidato € 600, applicando l'importo maggiore tra scoperto e franchigia. Nel caso di riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate, gli scoperti e le franchigie pattuite saranno dimezzati. La garanzia Grandine e Terremoto è prestata con un massimale per periodo assicurativo a scelta del cliente, ovvero un importo fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Esempio di funzionamento: - massimale a valore assicurato veicolo € 10.000 - danno € 3.500 - Scoperto pattuito: 10% del danno (€ 350), franchigia € 400 - Importo con applicazione del maggiore tra scoperto e franchigia € 3.100 - liquidato € 3.100 (importo massimo risarcibile come da massimale) Esempio di funzionamento: - massimale € 2.500 - danno € 3.500 - Scoperto pattuito: 10% del danno (€ 300), franchigia € 400 - Importo con applicazione del maggiore tra scoperto e franchigia € 3.100 - liquidato € 2.500 (importo massimo risarcibile come da massimale) Sono esclusi i danni causati da: - atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del Contraente; - dell'Assicurato; - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. Per Eventi Atmosferici, la copertura non opera per i danni causati dalla grandine e dal terremoto.

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI (opzionale)	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. La garanzia viene prestata in base alle caratteristiche del veicolo (tipologia dell'autovettura e vetustà) riportate sullo stampato di polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previsti scoperti e franchigie, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto e franchigia. Esempio di funzionamento: - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 10% del danno (€ 100), franchigia €400 - importo liquidato € 600, l'importo maggiore tra scoperto e franchigia.

	Nel caso di riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate, gli scoperti e le franchigie pattuite saranno dimezzati. Sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli ed i danni causati da: a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) terremoto; c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del contraente - dell'assicurato - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
--	---

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI (opzionale)	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e di sabotaggio.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previsti scoperti, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto. In caso di applicabilità di più scoperti, si applica il maggiore. Esempio di funzionamento: - valore del veicolo € 25.000 - ammontare del danno € 1.000 - scoperto pattuito: 5% del danno (€ 50), minimo % della somma assicurata 1% (€250), minimo assoluto € 200 - importo liquidato al netto dello scoperto € 750, applicando lo scoperto maggiore tra le 3 possibilità. Sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli ed i danni causati da: a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) terremoto; c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del contraente - dell'assicurato - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

GARANZIA ROTTURA CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	Copre le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con un massimale per periodo assicurativo a scelta del cliente, ovvero un importo fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Esempio di funzionamento: - danno € 1.000 - massimale previsto in polizza € 750 - liquidato € 750 (importo massimo risarcibile come da massimale) La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 qualora la sostituzione del cristallo avvenga presso un

	centro non convenzionato per la riparazione. Esempio di funzionamento: - ammontare della riparazione € 300 - franchigia prevista in polizza: € 200 - importo liquidato al netto della franchigia € 100. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni, ed i danni causati da: - atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; - terremoto; - esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - partecipazione ad attività delittuose o con dolo: - del contraente - dell'assicurato - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti; - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato; - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
--	---

GARANZIA RECUPERO PERDITE PECUNIARIE (opzionale)

Garanzie di base	Sono previsti tre pacchetti che coprono in caso di sinistro, le spese sostenute per: PACCHETTO A: - <u>tassa di proprietà</u>: rimborso della quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato relativa al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata - <u>sostituzione serrature</u>: rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, spese di mano d'opera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto - <u>recupero traino e custodia</u>: rimborso delle spese sostenute per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle Autorità competenti - <u>incendio derivante da eventi sociopolitici</u>: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. PACCHETTO B: - <u>rimborso ambulanza</u>: rimborsa le spese in caso di trasporto in ambulanza - <u>sequestro penale</u>: rimborsa le spese di dissequestro, nella misura di € 25 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo assicurato, con il massimo di 30 giorni. - <u>bagagli trasportati</u>: copre i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati. DOCUMENTI: - <u>immatricolazione veicolo sostitutivo</u>: rimborsa, in caso di danno totale, le spese per l'immatricolazione di un veicolo - <u>rimborso spese di reimmatricolazione</u>: rimborsa le spese per la reimmatricolazione necessaria a seguito di distruzione, furto o smarrimento della targa, perdita dei documenti di circolazione, ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con telaio contraffatto - <u>perdita totale</u>: in caso di danno totale, provvede a reperire l'estratto cronologico del veicolo rubato, certificato di perdita di possesso - <u>uplicazione patente</u>: rimborsa le spese per la duplicazione del documento
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Nelle prestazioni "Sostituzione serrature", "Recupero traino e custodia", "Bagagli trasportati" è previsto un massimale di € 500 per sinistro, ovvero l'importo fino al quale l'assicuratore è impegnato. Esempio di funzionamento: - danno € 1000 - massimale previsto in polizza € 500 l'assicuratore corrisponderà € 500 e resterà a carico dell'assicurato l'importo residuo (€ 500) Nella prestazione "Incendio derivante da eventi sociopolitici" è previsto uno scoperto del 10% con il minimo di € 150 Esempio di funzionamento: - danno € 1000 - scoperto 10% (€ 100)

	- minimo € 150 - importo liquidato al netto dello scoperto € 850 Nella garanzia "Bagagli trasportati" sono esclusi i preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono audiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato. Nella garanzia "Immatricolazione veicolo sostitutivo" sono escluse le eventuali imposte straordinarie.
--	---

GARANZIA RIPRISTINO DISPOSITIVI DI SICUREZZA (opzionale)	
Garanzie di base	Rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per l'eventuale ripristino di airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza reso necessario in seguito alla loro attivazione in caso di sinistro o attivazione accidentale. Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con Groupama Assicurazioni S.p.A., dietro presentazione di fattura o di altro documento probante. Se la riparazione viene effettuata presso una carrozzeria non convenzionata, verrà applicata una franchigia di € 150.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia è prestata con un massimale per anno assicurativo a scelta del cliente, ovvero un importo fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Esempio di funzionamento: - danno € 1.000 - massimale previsto in polizza € 500 - liquidato € 500 (importo massimo risarcibile come da massimale) La compagnia si riserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo come previsto dalla normativa vigente. La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile e se non indennizzabile in base ad altre garanzie presenti in polizza.

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Copre i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi durante la circolazione del veicolo stesso, la garanzia comprende anche gli infortuni: - avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale; - derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza; - avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia; - avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva. La garanzia prevede le seguenti prestazioni: - <u>Morte</u>: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali tra loro - <u>Invalità permanente</u>: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità - <u>Diaria da ricovero</u>: verrà versato l'importo pattuito in polizza dal giorno del ricovero fino al giorno precedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni - <u>Rimborso spese sanitarie</u>: verranno rimborsate le spese sanitarie sostenute per onorari di medici e chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, rette di degenza, assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici, accertamenti diagnostici, trasporto in ambulanza all'Istituto di cura.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previste combinazioni di massimali ovvero importi, fino ai quali, l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia. Sulla garanzia Invalidità Permanente è prevista una franchigia del 3% cioè la parte di danno che rimane in carico all'assicurato.

	Pertanto, se il grado di invalidità permanente accertato è pari o inferiore al 3% non ci sarà alcun indennizzo. Esempio di funzionamento: - I/P accertata del 5% - Franchigia 3% La somma da liquidare sarà pari a $5\% - 3\% = 2\%$ La somma spettante all'assicurato, ipotizzando un capitale assicurato di € 100.000 sarà pari a € 2.000 così determinata: $(5\% \text{ di } € 100.000) - (3\% \text{ di } € 100.000) = € 5.000 - € 3.000 = € 2.000$ L'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 77 anni alla data del sinistro e per gli infortuni: a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche; b) verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; c) causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; d) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso; e) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d); f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; g) occorsi in occasione dell'uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contraente; h) causati da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
--	---

GARANZIA TUTELA LEGALE (opzionale)

Garanzie di base	Assicura l'assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Sono previste due formule di garanzia 1. Formula Base (Massimale € 25.000): - Richiesta di risarcimento danni: subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale - Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni: per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. Nel caso in cui vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000 - Difesa penale per delitti dolosi: connessi ad un incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo - Dissequestro del veicolo: per dissequestrare il veicolo in seguito ad incidente stradale - Anticipo cauzione penale: anticipo fino ad un importo massimo di € 15.000 della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad un incidente stradale verificatosi all'estero - Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero: assistenza in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione o altra misura restrittiva disposta per responsabilità penale connessa ad un incidente stradale verificatosi all'estero - Opposizione avverso sanzioni amministrative: redazione e presentazione dell'opposizione e del ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale. Le prestazioni: - Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni - Dissequestro del veicolo - Opposizione avverso sanzioni amministrative sono garantite anche in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la prestazione opera solo qualora l'assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato.
-------------------------	--

2. Formula Super (Massimale € 50.000) oltre alle garanzie previste nella Formula Base:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale **compresi** i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il **massimale di € 100.000** per caso assicurativo e senza limite annuo.
 - Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, **purché** gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **Sono esclusi** i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
 - Dissequestro del veicolo: l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
 - Anticipo cauzione penale fino ad un **importo massimo** equivalente in valuta locale a **€ 15.000** (quindicimila), in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
 - Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero: in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero**.
 - Opposizione avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.
 - Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo comminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. La prestazione **vale solo** per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato. La prestazione opera per un **massimale di € 2.500** (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.
 - Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. La copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un **massimale di € 75.000** (settantacinquemila) per caso assicurativo e senza limite annuo:
 - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
 - per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.
- La presente prestazione opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.**
- Controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **purché con valore in lite superiore a € 200 (duecento)**.
 - Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito a violazioni del Codice della strada.
 - Ricorso per errata variazione dei punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
 - Rimborso corso Autoscuola delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della patente sottratti all'Assicurato **solo** qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Gli oneri e spese oggetto del rimborso, **sono liquidati entro il limite di € 1.000** (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.
 - Rimborso Zero Punti delle spese sostenute per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché** dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo. Gli oneri e spese oggetto del rimborso, **sono liquidati entro il limite di € 1.000** (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.

Le prestazioni:

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni
- Dissequestro del veicolo
- Opposizione avverso sanzioni amministrative
- Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito a violazioni del Codice della strada.

sono garantite anche in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la prestazione opera solo qualora l'assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato.

Estensioni gratuite:

- Aragtel (per Opzione Base e Super) - Consulenza Telefonica a disposizione dell'Assicurato per ottenere:

	- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti; - chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza; - informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Alcune garanzie sono prestate con un massimale per sinistro. Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Ad esempio: - Costo per Indennità autoscuola € 1.250 - Massimale previsto in polizza € 1.000 L'assicuratore corrisponderà € 1.000 e resterà in carico all'assicurato l'importo residuo di € 250. Le garanzie previste non operano: - per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale; - per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie; - per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente; - per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti; - per danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; - nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza; - se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato; - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti; - nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; - per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC; - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana; - mancata conversione della patente nazionale in patente europea; - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio; - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente; - in materia fiscale ed amministrativa.

GARANZIA ASSISTENZA (opzionale)

Garanzie di base	La garanzia è offerta in due forme: SILVER e GOLD 1. SILVER: - <u>Soccorso stradale</u>: messa a disposizione di un mezzo di soccorso per trainare il veicolo che abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo - <u>Officina Mobile</u>: invio sul posto per la riparazione del veicolo che abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, dopo valutazione della struttura organizzativa - <u>Recupero veicolo uscito di strada</u>: nel caso in cui il veicolo sia uscito fuori strada e non riesca a ritornarvi autonomamente, invio di un mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo sulla strada - <u>Auto in sostituzione (7 giorni)</u>: nel caso in cui il veicolo abbia subito: - o un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera certificate e dettagliate dall'officina incaricata della riparazione, - o furto totale o rapina, viene messo a disposizione un veicolo equivalente
-------------------------	---

- Autodemolizione: nel caso in cui il veicolo a seguito di incidente, incendio, anche in conseguenza di furto o rapina, debba essere cancellato al PRA e demolito
 - Viaggio per recupero veicolo: nel caso in cui il veicolo abbia subito
 - o un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 36 (trentasei) ore in Italia o 5 (cinque) giorni all'estero di manodopera certificate e dettagliate dall'officina incaricata della riparazione,
 - o furto totale o rapina,
 viene messo a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato
 - Rimpatrio del veicolo: nel caso in cui il veicolo abbia subito
 - o un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 5 (cinque) giorni di manodopera certificate e dettagliate dall'officina incaricata della riparazione,
 - o furto totale o rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato,
 viene organizzato il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'assicurato
 - Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane, situazione meteorologica sulle strade, normativa in materia di RCA, imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione, Codice della Strada, servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei)
 - Pronto guasti: per informazioni e consulenze relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo dirette a risolvere impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.
 - Rimborso Taxi: erogabile solo nella fascia oraria dalle 17.30 alle 8.30 e nei giorni festivi h 24, con il massimo di 2 volte per annualità assicurativa e solo se si è usufruito del soccorso stradale
2. GOLD, oltre alle prestazioni riportate nella formula SILVER:
- Auto in sostituzione (30 giorni): nel caso in cui il veicolo abbia subito
 - o un incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera certificate e dettagliate dall'officina incaricata della riparazione,
 - o furto totale o rapina,
 viene messo a disposizione un veicolo equivalente, in caso di guasto la garanzia è prestata per un massimo di 15 (quindici) giorni
 - Rientro passeggeri: nel caso in cui il veicolo abbia subito
 - o un incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata tali da richiedere una riparazione superiore a 36 (trentasei) ore in Italia o 5 (cinque) giorni all'estero di manodopera certificate e dettagliate dall'officina incaricata della riparazione,
 - o furto totale o rapina senza ritrovamento,
 viene messo a disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell'assicurato, un veicolo a noleggio, per continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure per rientrare al luogo di residenza in Italia
 - Spese d'albergo: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto o rapina e ciò comporti una sosta forzata di almeno una notte, viene cercato e prenotato un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata
 - Viaggio di un familiare: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente per infortunio venga ricoverato in un istituto di cura, da solo e non sia trasferibile prima di 10 giorni, viene messo a disposizione di una persona appartenente al suo nucleo familiare residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno
 - Autista a disposizione: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente abbia subito un infortunio o contratto una malattia che non gli permettono di guidare oppure abbia subito il ritiro della patente e nessuno dei trasportati sia in grado di sostituirlo, viene messo a disposizione un autista per riportare il veicolo e i trasportati fino al loro comune di residenza in Italia
 - Accompagnamento minori: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente abbia subito un infortunio o contratto una malattia che non gli permettono di guidare oppure abbia subito il ritiro della patente e i trasportati abbiano meno di 15 anni viene messo a disposizione, della persona indicata dal conducente, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di ritorno, per ricondurre i minori nel luogo di residenza in Italia
 - Invio pezzi di ricambio: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e sul posto non siano reperibili i pezzi di ricambio, se reperibili in Italia, vengono inviati, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare
 - Anticipo spese di prima necessità: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina ed il conducente o i trasportati debbano sostenere delle spese impreviste e non sia possibile provvedere direttamente, vengono pagate le fatture fino ad un massimo di € 500
 - Anticipo spese legali: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e debba sostenere delle spese legali e non possa

	provvedere direttamente, verrà versato un anticipo per l'onorario del legale fino ad un massimo di € 3500 per sinistro - <u>Interprete a disposizione</u>: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto o sia ricoverato in ospedale e necessiti di un interprete, verranno tenute in carico le relative spese fino ad un massimo di 8 (otto) ore lavorative per sinistro - <u>Rimpatrio sanitario</u>: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati necessitino, a giudizio dei medici, del trasferimento in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia, viene messo a disposizione un aereo sanitario, o un aereo di linea classe economica, eventualmente in barella, o treno in prima classe o, se necessario, vagone letto, o autoambulanza - <u>Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato</u>: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio non curabile nella Regione di sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura, si provvede ad individuare e prenotare, secondo disponibilità, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia, si organizza il trasporto con un aereo sanitario, o un aereo di linea classe economica, eventualmente in barella, o treno in prima classe o, se necessario, vagone letto, o autoambulanza, assistenza all'assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico - <u>Rimpatrio salma</u>: nel caso in cui il veicolo abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati siano deceduti, si organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia - <u>Abbandono legale</u>: nel caso in cui il veicolo che abbia subito un incidente, incendio, guasto, furto parziale, rapina tentata, furto totale o rapina seguiti da ritrovamento con danni tali per cui il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, si provvede al suo abbandono legale in loco secondo la normativa vigente in quel paese - <u>Invio di autoambulanza</u>: nel caso in cui il veicolo che abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitino di un trasferimento in autoambulanza, verranno tenute in carico le relative spese fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 200Km di percorso complessivo, per sinistro - <u>Consulenza medica</u>: nel caso in cui il veicolo che abbia subito un incidente ed il conducente o gli eventuali trasportati necessitino di consulenza medica, verrà fornito direttamente o al loro medico, consulenza di carattere generale, con esclusione di diagnosi o prescrizioni, informazioni sui servizi di soccorso d'urgenza, medici generici e specialisti, centri di cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità farmaci.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun assicurato più di tre volte per periodo assicurativo. Le prestazioni "Recupero veicolo uscito di strada", "Rientro passeggeri", "Spese d'albergo", "Anticipo spese di prima necessità", "Anticipo spese legali", "Rimborso Taxi" prevedono un massimale. Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale la compagnia presterà la garanzia. Ad esempio: - Costo per recupero veicolo uscito di strada € 250 - Massimale previsto in polizza € 200 - L'assicuratore corrisponderà € 200 e resterà in carico all'assicurato l'importo residuo di € 50 Le prestazioni non sono dovute in caso di: - danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; - atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse; - terremoto - eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine; - esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - dolo dell'Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi; - Sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;

	- Sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - Sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada e successive modifiche.
--	--

GARANZIE DELLA MOBILITÀ (opzionale) Le garanzie che seguono (RC della Mobilità, Infortuni della Mobilità ed Assistenza alla Mobilità) possono essere acquistate anche singolarmente.	
Garanzie di base	Se sottoscritte e riportate nel modulo di polizza a. RC DELLA MOBILITÀ - La garanzia può essere acquistata solo in presenza di copertura RCA Durante la circolazione in aree pubbliche e a quelle equiparate, la garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi: - dalla circolazione di veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A.; - durante la circolazione come trasportato su un'auto condivisa con altre persone. L'assicurazione opera per i danni nell'ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma dell'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato. La garanzia prevede a scelta dell'assicurato due combinazioni di massimale e franchigia. b. INFORTUNI DELLA MOBILITÀ - La garanzia può essere acquistata solo in presenza di copertura RCA e Infortuni del conducente La garanzia indennizza gli infortuni che l'intestatario al PRA del veicolo assicurato in polizza subisca: ✓ durante la guida di veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA; ✓ durante la circolazione come trasportato su un'auto condivisa con altre persone ✓ durante l'uso in qualità di passeggero dei mezzi in servizio di trasporto pubblico regolare; ✓ in qualità di pedone, in conseguenza di investimento ad opera di veicoli con o senza motore durante la circolazione a piedi su strade pubbliche o private Le prestazioni previste sono Morte ed Invalidità permanente c. ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ – La garanzia può essere acquistata solo in presenza di copertura RCA e Infortuni della mobilità La garanzia prevede le prestazioni di Soccorso stradale e rimborso taxi. La prestazione "Soccorso Stradale" può essere richiesta massimo tre volte nell'annualità assicurativa. La prestazione "Rimborso Taxi" può essere richiesta una (1) sola volta nell'arco dell'annualità assicurativa e prevede un massimale di € 50.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Nucleo familiare dell'intestatario al PRA del veicolo A fronte di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza, la garanzia RC della Mobilità si intende estesa anche al nucleo familiare dell'intestatario al PRA del veicolo risultante dallo stato di famiglia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Sono previste combinazioni di massimali ovvero importi, fino ai quali, l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia. Sulla garanzia Invalidità Permanente è prevista una franchigia del 3% cioè la parte di danno che rimane in carico all'assicurato. Pertanto, se il grado di invalidità permanente accertato è pari o inferiore al 3% non ci sarà alcun indennizzo. Esempio di funzionamento: - I/P accertata del 5% - Franchigia 3% La somma da liquidare sarà pari a $5\% - 3\% = 2\%$ La somma spettante all'assicurato, ipotizzando un capitale assicurato di € 50.000 sarà pari a € 2.000 così determinata: $(5\% \text{ di } € 50.000) - (3\% \text{ di } € 50.000) = € 2.500 - € 1.500 = € 1.000$ Per la garanzia RC della Mobilità l'assicurazione non è operante per i danni causati: - da dolo del proprietario o del contraente - in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;

	- derivanti da furto, incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'assicurato o da esso detenute; - derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico; - durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; - derivanti dall'esercizio di attività professionale - da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo Per la garanzia Infortuni della mobilità l'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 77 anni alla data del sinistro e per gli infortuni: - subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche; - verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate; - causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; - avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; - occorsi in occasione dell'uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contraente; - causati da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
--	--

Maxi Valore RCA (opzionale)	
Garanzie di base	Tale garanzia consente di ottenere indennizzi in caso di: Rimborso sinistro: nel caso in cui il contraente a valle della valutazione di opportunità, eserciti il riscatto e comunichi l'avvenuto rimborso del sinistro consegnando copia della comunicazione inviata dalla CONSAP, Groupama Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del 90% della somma pagata ai fini del riscatto con il limite massimo di € 1.000 e alla eventuale riclassificazione del contratto nella corretta classe di merito. Sinistri con veicolo non identificato: - in caso di sinistro regolarmente ritenuto risarcibile ed effettivamente liquidato dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 283, lett. a) CAP, da cui sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona (lesioni >al 9% di invalidità permanente), Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcirà l'importo di € 500 pari alla franchigia applicata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada. - In caso di sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alla persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente) Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcirà i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 3.000 con il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con esclusione di quelli alla persona ed alle cose trasportate. La garanzia non è operante nel caso di sinistri: - avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; - avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano; - da circolazione fuoristrada.

	Sinistri con veicolo non assicurato: in caso di collisione con veicolo identificato ma non assicurato la garanzia opera se il sinistro rientra nei casi in cui interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada secondo le disposizioni dell'art. 283 lettera b) del Codice delle Assicurazioni. Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni materiali fino alla concorrenza di € 3.000 con il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con esclusione di quelli alla persona ed alle cose trasportate.
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono ulteriori informazioni oltre quelle già contenute nel DIP
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Nel caso di garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, la compagnia non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Per "Tutela Legale" la garanzia vale per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein;
- per tutte le altre ipotesi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In tutti i casi di sinistro Responsabilità Civile Auto nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato deve: - presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso la compagnia inviando una raccomandata RR oppure; - fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro; - a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione - il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e la patente del conducente il veicolo al momento del sinistro; - trasmettere alla compagnia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto (in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA) l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore. In caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge. In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - info su: www.consap.it In tutti i casi di sinistri relativi alle garanzie Auto Rischi Diversi (diverse dalla Responsabilità Civile Auto) l'Assicurato deve: - presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o la sede della compagnia; - fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro; - informare la compagnia, non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, allegando la documentazione necessaria (es. copia denuncia all'Autorità competente, originale della carta di circolazione se non asportata con il veicolo, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti...)
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista

	Rimborso del sinistro per evitare il <i>malus</i>: Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria, il Contraente ha la facoltà, di rimborsare alla compagnia o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell'annualità successiva.
	Gestione da parte di altre imprese: Nelle garanzie Tutela Legale ed Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata ad altra impresa: - Tutela Legale: ARAG SE, Viale del Commercio n. 59 – 37135 VERONA - Assistenza: EUROP ASSISTANCE VAI S.p.A, Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI)
	Prescrizione: I diritti della compagnia alla riscossione delle rate di premio si prescrivono in un anno dalle singole scadenze, mentre i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza. La compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei confronti dell'assicurato.
Obblighi dell'impresa	L'impresa deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Le modalità di pagamento riconosciute sono: - assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato alla compagnia o all'Intermediario; - ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore della compagnia o dell'Intermediario; - contanti fino al limite consentito dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Il Premio di polizza può essere frazionato in rate semestrali o quadrimestrali (+3% o +4%).
Rimborso	In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione alla compagnia che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione. Se alla scadenza contrattualmente convenuta non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
Sospensione (Inefficacia contrattuale)	Se il Contraente intende interrompere temporaneamente l'efficacia del contratto in conseguenza di: - distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo, - vendita o di deposito in conto vendita dello stesso, - furto o rapina,

	è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. che ne prenderà atto emettendo apposita appendice di sospensione che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. L'interruzione decorre dalla data di sottoscrizione del documento contrattuale, salvo il caso di furto o rapina per il quale l'interruzione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza. Decorsi dieci (10) mesi dell'interruzione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Groupama Assicurazioni S.p.A. che non invierà in modalità telematica l'attestazione dello stato di rischio. A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento. L'interruzione non può essere concessa: • per i contratti di durata inferiore all'anno; • per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto; • il primo giorno di validità del contratto; • l'ultimo giorno di validità del contratto.
Sospensione volontaria	Il Contraente, previa formale comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., ha la facoltà di sospendere la copertura assicurativa fino a dieci mesi rispetto l'annualità assicurativa (undici mesi per i veicoli di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). La richiesta di sospensione deve essere effettuata mediante sottoscrizione dell'“Appendice di sospensione”, contenente la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000) e la conferma di sospensione da parte di Groupama assicurazioni S.p.A. La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella predetta appendice e termina alle ore 24 del giorno indicato nella stessa; tali termini, inizialmente comunicati, possono essere prorogati più volte, mediante comunicazione formale a Groupama Assicurazioni S.p.A.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno + frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione (cd. diritto al ripensamento)
Risoluzione	La risoluzione del contratto può essere richiesta nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che necessitano:

- di copertura obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto (RCA)
- di tutela del veicolo (Incendio, Furto e rapina, Kasko, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Rottura Cristalli, Ripristino dispositivi di sicurezza)
- di tutela della persona (Recupero Perdite Pecuniarie, Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale, Maxi valore RCA)
- di tutela dai danni causati alla guida di veicoli diversi da quelli per i quali è prevista la copertura obbligatoria per legge (Sezione Garanzie della Mobilità)



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 14%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it . La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nella garanzia Infortuni del conducente, per le controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, è possibile ricorrere ad Arbitrato Irrituale in alternativa alla Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



AUTO

GUIDAMICA AUTOVETTURE 2022

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"



Benvenuto in Groupama...

*Registrandoti all'“Area Clienti” presente sul sito **www.groupama.it** potrai trovare le informazioni sulla tua posizione assicurativa e consultare l'ultimo attestato di rischio maturato sulla tua polizza RCA.*

Di seguito invece troverai una serie di riferimenti che potranno esserti utili per contattarci in caso di bisogno:

In caso di sinistro Responsabilità Civile Auto



Info Sinistri

Per richiedere informazioni su un sinistro chiama lo 02.89663333 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30



My Groupama (scarica l'App gratuita)

Con My Groupama puoi:

- richiedere l'intervento del carroattrezzi attivo 24 ore su 24
- verificare in tempo reale la copertura RCA di un veicolo
- denunciare un sinistro auto
- entrare in contatto con il tuo Agente
- localizzare la carrozzeria convenzionata più vicina



Carrozzerie Convenzionate

In caso di incidente rivolgendosi alle Carrozzerie convenzionate, si potrà beneficiare di un servizio che semplifica la vita ed offre molti vantaggi:

- nessun anticipo di spesa nella riparazione dell'autovettura nel caso di ragione totale nella dinamica del sinistro;
- possibilità di beneficiare delle agevolazioni della carrozzeria convenzionata nel caso di ragione parziale nella dinamica del sinistro.
- gli scoperti e le franchigie pattuite sulle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali e Grandine, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici, Kasko Completa, Collisione Estesa e Collisione Agevolata, saranno dimezzati o azzerati in base alle combinazioni scelte e riportate in polizza;
- accurato lavaggio interno ed esterno dell'autovettura prima della riconsegna;
- possibilità di usufruire del ritiro e della consegna a domicilio dell'auto da riparare;
- possibilità di usufruire di un'auto sostitutiva durante il tempo necessario ad eseguire le riparazioni;

Puoi cercare la Carrozzeria convenzionata consultando il sito www.groupama.it o sull'App My Groupama.



CONVENZIONE tra ASSICURATORI

Se trattasi di sinistro CARD

Al fine di valutare l'opportunità di esercitare la facoltà di rimborso sinistro, il contraente del veicolo assicurato può rivolgersi alla propria Agenzia.

La richiesta deve essere inviata a Consap – Ente Gestore della Stanza di Compensazione attraverso uno dei canali di comunicazione tra quelli di seguito elencati:

- on line tramite procedura accessibile dal sito <https://www.consap.it/stanza-di-compensazione/rimborso-del-sinistro/procedura/> oppure
- inviandola via posta a CONSAP S.p.A., Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14, 00198 Roma (sul sito indicato al precedente punto sono disponibili in PDF i relativi modelli).

Per avviare la procedura di rimborso è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- data del sinistro;
- targa del responsabile;
- targa del danneggiato;
- compagnia assicurativa del responsabile;
- compagnia assicurativa del danneggiato;
- dati anagrafici del contraente della polizza del veicolo responsabile.

Verificate le informazioni nonché l'esistenza del sinistro in questione, Consap provvederà a dare comunicazione del relativo importo liquidato al richiedente. Tale comunicazione avverrà esclusivamente a mezzo lettera riservata/personale, inviata al recapito indicato nella richiesta; per ragioni di riservatezza, non potrà essere anticipata alcuna risposta né telefonicamente, né via fax, né via e-mail.

L'ammontare dell'importo potrà essere rimborsato direttamente alla Stanza secondo le modalità che verranno contestualmente comunicate. Il rimborso dovrà corrispondere esattamente all'importo liquidato per il sinistro. Il versamento di un importo inferiore non consentirà di stornare il sinistro fino alla relativa integrazione.

In caso di importo superiore il sinistro verrà comunque stornato, con successiva restituzione della somma eccedente all'assicurato responsabile. Accertato il pagamento, Consap rilascerà un'attestazione con la quale il contraente potrà ottenere presso il proprio assicuratore la riclassificazione del contratto.

Se trattasi di sinistro NO CARD

Per i sinistri che non rientrano nella procedura di Risarcimento Diretto, il contraente del veicolo assicurato responsabile del sinistro può riscattare il sinistro prima o, al più tardi, in occasione del rinnovo dell'annualità, rimborsando direttamente a Groupama Assicurazioni s.p.a. l'importo liquidato dalla Compagnia stessa.

Al fine di valutare l'opportunità di esercitare il rimborso del sinistro a Groupama Assicurazioni s.p.a. e di conoscerne l'importo oltre alle modalità per procedervi, il contraente può rivolgersi alla propria Agenzia.

Inoltre



Se hai acquistato la **Garanzia Assistenza**, siamo al tuo fianco per aiutarti a risolvere numerose situazioni di difficoltà ed emergenza. A tua disposizione 24 Ore su 24, per 365 giorni all'anno, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A., risponderà ai seguenti numeri:

- Numero verde raggiungibile solo dall'Italia: 800 713 974
- Numero telefonico raggiungibile anche dall'estero: +39 02-58245556

Per rendere più rapido ed efficace il soccorso, fornisci i seguenti dati:

- tipo di intervento richiesto
- nome e cognome
- numero di polizza
- numero di targa
- indirizzo e recapito telefonico del luogo dove vi trovate
- nome, indirizzo e telefono del medico o dell'ospedale a cui vi siete rivolti
- per il veicolo: nome, indirizzo e numero di telefono del garage o dell'officina cui il veicolo è stato affidato

Se hai acquistato la **Garanzia Rottura Cristalli**, ti consigliamo di contattare la tua Agenzia per ricevere le indicazioni necessarie ad usufruire dei vantaggi previsti dalle convenzioni che Groupama Assicurazioni ha stipulato con **Carglass, Doctor Glass e Vetrocar** per fornire un ulteriore servizio alla propria clientela. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti sui centri convenzionati, puoi visitare il sito www.groupama.it



Convenzione Carglass

Chiamando direttamente il numero verde 800.36.00.36 potrai attivare la gestione del tuo sinistro cristalli e concordare un appuntamento o richiedere un intervento a domicilio. In questo caso rammenta di tenere a portata di mano la tua polizza per fornire eventuali indicazioni. Per trovare gli indirizzi dei centri convenzionati più vicini collegati al sito www.carglass.it



Convenzione Doctor Glass

Chiamando il numero verde 800.10.10.10 potrai attivare la gestione del tuo sinistro cristalli. Per trovare gli indirizzi dei centri convenzionati più vicini collegati al sito www.doctorglass.com



Convenzione Vetropcar

Chiamando il numero verde 800 00 80 80 potrai attivare la gestione del tuo sinistro cristalli e accedere a vari servizi tra i quali l'intervento a domicilio e l'auto di cortesia. Prenota subito il tuo appuntamento con uno specialista Vetropcar all'indirizzo www.vetrocar.it/eu-it/groupamaassicurazioni.aspx



Se hai acquistato la Garanzia **Tutela Legale**, la Società ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA – è a tua disposizione. Per la denuncia del sinistro puoi utilizzare i modelli che troverai sul sito www.groupama.it

È inoltre a tua disposizione il Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL al numero verde 800.508.008 con il quale potrai usufruire di una consulenza telefonica gratuita in materia legale.

Ed ovviamente il tuo agente Groupama è sempre a disposizione per qualsiasi informazione ti fosse necessaria!



SICUREZZA E PREVENZIONE

- ✓ *Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla allacciare a tutti i passeggeri.*
- ✓ *Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni psico-fisiche perfette, fai guidare un tuo amico che non ha bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e salvi.*
- ✓ *L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente le condizioni psicofisiche e alla guida provoca effetti disastrosi su sé stessi e sugli altri. Non farlo.*
- ✓ *La velocità elevata è la principale causa di morte sulle strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada.*
- ✓ *Usare il cellulare mentre guidi è vietato e ti impedisce di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al cellulare, fermati.*
- ✓ *Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distraggono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di per sé).*
- ✓ *Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica ad alto volume distrae e ti fa sbagliare.*
- ✓ *Non far entrare in macchina più persone di quanto sia consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e l'entità dei danni alla persona.*
- ✓ *Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti precede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arrestare il tuo veicolo e evitare di colpire un veicolo fermo. A 90 km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai bisogno di circa 110 metri.*
- ✓ *Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori. Diminuisci la velocità.*
- ✓ *Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pericoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo prudente e rispettoso delle regole, puoi evitare molte situazioni di pericolo. Pertanto rispetta i semafori, i segnali di "Stop" e di "Dare precedenza"; non effettuare inversioni del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi, e sulle autostrade; non effettuare il sorpasso in curva, in prossimità o corrispondenza delle intersezioni, in caso di scarsa visibilità, di veicoli fermi o in lento movimento ai semafori o ai passaggi a livello, di un veicolo che sta già sorpassando un altro, sui dossi, sugli attraversamenti pedonali. Dillo anche agli "altri".*

INDICE

GLOSSARIO	12
------------------	-----------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (Comuni a tutte le garanzie)

	Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente	1
	1.1 Determinazione del Premio e delle Condizioni di assicurazione	1
	Art. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza	1
	Art. 3 Estensione territoriale	1
	Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	1
	Art. 5 Durata del contratto	2
	Art. 6 Cessazione del rischio	2
	Art. 7 Sospensione (<i>Inefficacia contrattuale</i>)	2
	7.1 Riattivazione	3
	7.2 Osservazione dei sinistri	3
	Art. 8. Sospensione volontaria	3
	8.1 Variazione del termine di sospensione	
	Art. 9 Oneri a carico del Contraente	3
	Art. 10 Altre assicurazioni	3
	Art. 11 Rinvio alle norme di legge	4

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

	<u>Cosa copre la garanzia</u>	
	Art. 12 Oggetto dell'assicurazione	5
	<u>Cosa non copre la garanzia</u>	
	Art. 13 Esclusioni e rivalsa	5
	<u>Le forme tariffarie</u>	
	Art. 14 Bonus Malus	6
	14.1 Regole di Assegnazione	6
	14.2 Regole evolutive	6
	14.3 Sinistri	7
	14.4 Riscatto sinistro	7
	Art.15 Attestazione dello stato di rischio	7
	15.1 Casi di mantenimento della Classe CU (Provvedimento IVASS n. 72/2018)	8
	<u>Cosa fare in caso di sinistro</u>	
	Art. 16 Modalità per la denuncia di sinistro	9
	Art. 17 Gestione delle vertenze	9



Le condizioni aggiuntive

Opzioni con sconto sul premio

Art. 18 Risarcimento in forma specifica (RFS)	10
Art. 19 Veicoli allestiti per la guida ed il trasporto dei disabili	10
Art. 20 Tipi di guida	10
20.1 Guida esclusiva	10
20.2 Guida esperta	10

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Art. 21 Rinuncia all'azione di rivalsa	11
Art. 22 Bonus protetto	11

Rischi particolari

Art. 23 Rischi di durata inferiore ad un anno	11
Art. 24 Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione	11
Art. 25 Veicoli circolanti con targa provvisoria	12

SEZIONE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (Regole Generali comuni a tutte le garanzie)



Come determino i valori assicurati?

Art. 26 Valori Assicurati	13
Art. 27 Adeguamento dei Valori Assicurati	13
Art. 28 Rivista di Riferimento	13



Cosa è escluso

Art. 29 Esclusioni	13
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 30 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	14
Art. 31 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	14



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 32 Determinazione dell'ammontare del danno	14
Art. 33 Modalità di pagamento dell'indennizzo	15
33.1 Liquidazione dei danni - nomina dei periti	15
33.2 Regola proporzionale	15
33.3 Scoperto	15
33.4 Limiti di indennizzo	15
33.5 Diritto di surrogazione	15
33.6 Somme assicurate al netto IVA	15

SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA



Cosa copre la garanzia

Art. 34 Oggetto dell'assicurazione – Incendio	16
Art. 35 Oggetto dell'assicurazione - Ricorso Terzi e Ripristino Locali di Proprietà	16
Art. 36 Oggetto dell'assicurazione - Furto e Rapina	16



Cosa non copre la garanzia

Art. 37 Esclusioni	16
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 38 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	17
--	----

SEZIONE KASKO



Cosa copre la garanzia

Art. 39 Oggetto dell'assicurazione	18
------------------------------------	----



Cosa non copre la garanzia

Art. 40 Esclusioni	19
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 41 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	19
--	----

SEZIONE EVENTI NATURALI



Cosa copre la garanzia

Art. 42 Oggetto dell'assicurazione	20
------------------------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 43 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	20
--	----



Come avviene la liquidazione del danno

SEZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI



Cosa copre la garanzia

Art. 44 Oggetto dell'assicurazione	21
------------------------------------	----



Cosa non copre la garanzia

Art. 45 Esclusioni	21
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 46 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	21
--	----

SEZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI



Cosa copre la garanzia

Art. 47 Oggetto dell'assicurazione	22
------------------------------------	----



Cosa non copre la garanzia

Art. 48 Esclusioni	22
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 49 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	22
--	----

SEZIONE ROTTURA CRISTALLI



Cosa copre la garanzia

Art. 50 Oggetto dell'assicurazione	23
------------------------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 51 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	23
--	----



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 52 Modalità di pagamento dell'indennizzo	23
52.1 Diritto di surrogazione	23

SEZIONE RECUPERO PERDITE PECUNIARIE



Cosa copre la garanzia

Art. 53 Oggetto dell'assicurazione	24
Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "A"	24
Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "B"	24
Recupero Perdite Pecuniarie – Documenti	24



Cosa non copre la garanzia

Art. 54 Esclusioni	25
--------------------	----

SEZIONE RIPRISTINO DISPOSITIVI DI SICUREZZA



Cosa copre la garanzia

Art. 55 Oggetto dell'assicurazione	26
------------------------------------	----



Cosa non copre la garanzia

Art. 56 Esclusioni	26
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 57 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi	26
---	----

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE



Cosa copre la garanzia

Art. 58 Oggetto dell'assicurazione	27
58.1 Morte	27
58.2 Invalidità permanente	27
58.3 Diaria da ricovero	28
58.4 Rimborso spese sanitarie	28



Cosa non copre la garanzia

Art. 59 Limiti di età	29
Art. 60 Esclusioni	29



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 61 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi	29
--	----



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 62 Pagamento dell'indennizzo	29
Art. 63 Cumulo di indennizzi	30
Art. 64 Controversie arbitrato irrituale	30
Art. 65 Rinuncia alla surrogazione	30

SEZIONE TUTELA LEGALE



Cosa copre la garanzia

Art. 66 Oggetto del contratto di Assicurazione	31
Art. 67 Ambito delle prestazioni	31
67.1 Opzione Formula Base	31
67.2 Opzione Formula Super	33
Art. 68 Assicurati	35
Art. 69 Estensione territoriale	35



Cosa non copre la garanzia

Art. 70 Esclusioni	35
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 71 Insorgenza del sinistro	35
Art. 72 Termini di denuncia del sinistro	36
Art. 73 Gestione del sinistro	36
Art. 74 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse	36
Art. 75 Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale	37



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 76 Recupero di somme anticipate da ARAG	37
--	----

SEZIONE ASSISTENZA



Cosa copre la garanzia

Art. 77 Oggetto della prestazione	38
Art. 78 Formula SILVER	39
78.1 Soccorso stradale	39
78.2 Officina mobile	39
78.3 Recupero veicolo uscito di strada	39
78.4 Auto in sostituzione	39
78.5 Autodemolizione	40
78.6 Viaggio per recupero del veicolo	40
78.7 Rimpatrio del veicolo	40
78.8 Assistenza telefonica	41
78.9 Pronto guasti	41
78.10 Rimborso Taxi	41
Art. 79 Formula GOLD	41
79.1 Rientro passeggeri - Prosecuzione del viaggio	41
79.2 Spese d'albergo	42
79.3 Viaggio di un familiare	42
79.4 Autista a disposizione	42
79.5 Accompagnamento di minori	42
79.6 Invio pezzi di ricambio	42
79.7 Anticipo spese di prima necessità	42
79.8 Anticipo spese legali	43
79.9 Interprete a disposizione	43
79.10 Rimpatrio sanitario	43
79.11 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	43
79.12 Rimpatrio salma	44
79.13 Abbandono legale	44

79.14 Invio di autoambulanza	44
79.15 Consulenza medica	44



Cosa non copre la garanzia

Art. 80 Esclusioni	44
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 81 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi	45
--	----

SEZIONE GARANZIE DELLA MOBILITA'

A. RC della Mobilità



Cosa copre la garanzia

Art. 82 Oggetto dell'assicurazione	46
Art. 83 Limite territoriale	46
Art. 84 Estensione nucleo familiare dell'intestatario al PRA del veicolo	46



Cosa non copre la garanzia

Art. 85 Esclusioni	47
--------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 86 Denuncia del sinistro	47
-------------------------------	----

B. Infortuni della Mobilità



Cosa copre la garanzia

Art. 87 Oggetto dell'assicurazione	47
87.1 Morte	48
87.2 Invalidità permanente	48



Cosa non copre la garanzia

Art. 88 Limiti di età	48
Art. 89 Esclusioni	48



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 90 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi	49
--	----



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 91 Pagamento dell'indennizzo	49
Art. 92 Cumulo di indennizzi	49
Art. 93 Controversie arbitrato irrituale	49
Art. 94 Rinuncia alla surrogazione	50

C. Assistenza alla Mobilità



Cosa copre la garanzia

Art. 95 Soccorso Stradale	50
Art. 96 Rimborso Taxi	50

SEZIONE MAXI VALORE RCA



Cosa copre la garanzia

Art. 97 Oggetto dell'assicurazione	51
------------------------------------	----



Cosa fare in caso di sinistro

Art. 98 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi	52
--	----



Come avviene la liquidazione del danno

Art. 99 Pagamento dell'indennizzo

52

SEZIONE NORME FINALI



Cosa copre la garanzia

Art. 100 Polizza poliennale

53

Art. 101 Polizze vincolate

53

Allegato 1

54

GLOSSARIO

Il presente Glossario forma parte integrante del contratto di assicurazione per la circolazione delle Autovetture

Assicurato

Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della “Legge”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Atto doloso

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atti vandalici

L’insieme delle azioni, fine a sè stesse, commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo rivolte a danneggiare o distruggere una cosa altrui.

Autovettura

Autoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con o senza conducente.

Circolazione

In base al Codice della Strada per circolazione si intende il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

Circolazione fuoristrada

La circolazione che avviene in ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale o non costituente sua pertinenza.

CONSAP

L’Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l’Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 – 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa. <https://www.consap.it/>

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Degrado d’uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS)

Fondo gestito da Consap istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.

Furto

Reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

Combustione, con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all’Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e relativi Regolamenti di attuazione.

Massimale

La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Mediazione

Attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Parti

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A.

Polizza

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PRA

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A.

Proprietario

L'intestatario al PRA del veicolo. Sono convenzionalmente equiparati alla figura del proprietario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Rapina

Reato previsto dall'Art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risarcimento

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Scadenza annuale

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

Scoperto

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

SSN

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

Tariffa

L'insieme dei parametri tecnici e dei relativi livelli di premio stabiliti da Groupama Assicurazioni S.p.A. per ciascun rischio da assicurare.

Tecnica Tirabolli

Tecnica specializzata nella riparazione di ammaccature senza l'ausilio di stucco e verniciatura.

Ungulati

Mammiferi muniti di zoccoli.

Valore a nuovo

Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso.

Valore commerciale

Il valore realizzabile sulla base della rivista di riferimento vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.

Veicolo

Qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.

Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

I veicoli elettrici leggeri.

PREMESSA

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (comuni a tutte le garanzie)



Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In tali casi, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge. Limitatamente ai casi di cui all'Art. 1893, tale rivalsa verrà limitata al **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000**.

1.1 Determinazione del Premio e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano la tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore alla data dell'effetto della polizza.

A titolo puramente esemplificativo, il premio è determinato sulla base dei dati riportati in polizza (ad esempio alla tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.), riferiti al Veicolo ed al suo utilizzo, all'intestatario, al PRA dello stesso (nel caso dei Contratti di leasing, al Locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché ai dati recuperati dall'ultimo attestato di rischio maturato in corso di validità.



ART. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente **deve** dare comunicazione scritta a Groupama assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio comprese le eventuali variazioni della residenza e del codice di avviamento postale dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L'inadempimento di tale obbligo **può** comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge.



ART. 3 Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito delle specifiche garanzie, l'assicurazione **vale per** il territorio:

- della Repubblica Italiana e degli Stati dell'Unione Europea,
- della Città del Vaticano,
- della Repubblica di San Marino.
- degli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

In caso di circolazione all'estero, la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, tuttavia Groupama Assicurazioni S.p.A., in applicazione della normativa in vigore (Art. 170 bis CaP e art. 1901 c.c.) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza.



ART. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A. alla consegna della polizza; i premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro il rilascio di quietanza emessa dalla compagnia, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se ne è stato concesso il pagamento frazionato.

Salvo diverso accordo, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione che l'Assicurato è tenuto a conservare, **anche in formato digitale**.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento; gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non risulteranno in copertura. Fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Qualora il certificato di assicurazione si sia deteriorato, Groupama Assicurazioni S.p.A., a seguito della restituzione del documento deteriorato o previa autocertificazione dell'evento in caso di furto o smarrimento, rilascia un duplicato, senza oneri, su richiesta del Contraente.



ART. 5 Durata del contratto

Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.

Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del Contraente presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza.

L'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato di assicurazione.



ART. 6 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo,
- vendita o di deposito in conto vendita dello stesso,
- furto o rapina,

il Contraente è **tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., **fornendo idonea documentazione** e, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, **può alternativamente richiedere**:

- **Sostituzione del veicolo:** che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà:
 - del medesimo intestatario al PRA,
 - del coniuge, della persona unita civilmente o convivente di fatto con l'intestatario al PRA del veicolo,
 - o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa,
 a patto che si tratti di veicolo appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria.

In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

- **Sospensione (Inefficacia contrattuale):** in questo caso si applicheranno le regole della interruzione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all' **Art. 7 Sospensione (Inefficacia contrattuale)**.
- **Cessione del contratto:** che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di vendita, per il medesimo veicolo in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. **Non sono ammesse** sospensioni o variazioni di rischio prima della scadenza.
- **Risoluzione del contratto:** in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sottoscrizione del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo. Limitatamente al caso di furto o rapina, la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all'anno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.



Art. 7 Sospensione (Inefficacia contrattuale)

Se il Contraente intende interrompere temporaneamente l'efficacia del contratto in conseguenza di:

- ✓ distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo assicurato,
- ✓ vendita o di deposito in conto vendita dello stesso,
- ✓ furto o rapina,

è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. che ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente. L'interruzione decorre dalla data di sottoscrizione del documento contrattuale, salvo il caso di furto o rapina per il quale l'interruzione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Decorsi **dieci (10) mesi** dall'interruzione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Groupama Assicurazioni S.p.A. che non invierà in modalità telematica l'attestazione dello stato di rischio.

A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento.

L'interruzione non può essere concessa:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto;
- il primo giorno di validità del contratto;
- l'ultimo giorno di validità del contratto.

7.1 Riattivazione

La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello dell'interruzione.

All'atto della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto della tariffa applicata sulla polizza sospesa.

È consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, a condizione che:

- il veicolo uscente sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o cessato definitivamente dalla circolazione o depositato in conto vendita, nonché rubato o rapinato;
- il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa;
- il veicolo entrante appartenga allo stesso settore tariffario;
- il veicolo abbia la stessa forma tariffaria.

7.2 Osservazione dei sinistri

Il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.



ART. 8 Sospensione volontaria

Il Contraente, previa formale comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., ha la facoltà di sospendere la copertura assicurativa fino a dieci mesi rispetto l'annualità assicurativa (undici mesi per i veicoli di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

La richiesta di sospensione deve essere effettuata mediante sottoscrizione dell'“**Appendice di sospensione**”, contenente la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000) da parte del richiedente e la conferma di sospensione da parte di Groupama assicurazioni S.p.A.

La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella predetta appendice e termina alle ore 24 del giorno indicato nella stessa; tali termini, inizialmente comunicati, possono essere prorogati più volte, mediante comunicazione formale a Groupama Assicurazioni S.p.A.

8.1 Variazione del termine di sospensione

La variazione del termine di scadenza della sospensione deve essere effettuata mediante la sottoscrizione dell'“**Appendice di variazione termini sospensione**”, contenente la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000) da parte del richiedente e conferma da parte di Groupama assicurazioni S.p.A.

La richiesta deve essere effettuata entro **dieci** giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso (cinque giorni per i veicoli di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e non può avere una durata superiore a dieci mesi rispetto l'annualità assicurativa (undici mesi per i veicoli di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).



ART. 9 Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



ART. 10 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'omessa comunicazione può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.



ART. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

*Cosa copre la garanzia***ART. 12 Oggetto dell'assicurazione**

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dal veicolo descritto in polizza, utilizzato conformemente alla funzione di mezzo di trasporto al momento del sinistro ed a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a norma di legge per **il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida**; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;
- b) la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente **agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente**, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi** denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti **esclusi** i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
- c) i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa**, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, **esclusi** i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
- d) la responsabilità civile **personale ed autonoma dei trasportati** per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi** i danni al veicolo stesso;
- e) i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di **salita e discesa delle persone disabili**, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerati terzi anche le persone disabili;
- f) i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa** la vittima stessa) e del conducente **fino alla concorrenza di € 1.500 per sinistro**, nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

*Cosa non copre la garanzia***ART. 13 Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione **non è operante** nel caso di:

- a) **veicolo utilizzato per esercitazione alla guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a norma di legge;
- b) **conducente non abilitato alla guida** a norma di legge; nel caso in cui il **conducente sia in possesso di patente idonea ma scaduta**, l'assicurazione vale se la patente venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione vale anche se il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- c) **veicolo utilizzato per l'esercitazione della guida accompagnata** a norma di legge, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona con i requisiti soggettivi degli accompagnatori designati;
- d) **conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida** ma non rispetti le norme di legge sulle limitazioni di guida;
- e) **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme di legge od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) veicolo guidato da **persona in stato di ebbrezza o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada e successive modifiche**;
- g) veicolo guidato da **persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art 187 del Codice della Strada e successive modifiche**;
- h) **veicolo con targa prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle norme;
- i) **veicolo dato a noleggio con conducente** se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;

- j) **danni** verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
- k) **veicolo non revisionato**: se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione dopo essere stato sottoposto a regolare revisione o con revisione scaduta.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui avrebbe diritto di rifiutare o ridurre la prestazione in base alle norme di legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo.

Nei casi previsti alle lettere b) (salvo il caso di sospensione o ritiro della patente per motivi psicofisici per il quale la rivalsa esercitata sarà totale), c), d), e), f), h) e k) il diritto di rivalsa verrà limitato al **20%** del risarcimento liquidato con il **massimo di € 10.000**

Nel caso di cui al punto g) il diritto di rivalsa verrà limitato al **30%** del risarcimento liquidato con il **massimo di € 15.000**



Le forme tariffarie

ART. 14 Bonus Malus

Questa forma tariffaria prevede ad ogni scadenza annuale riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) del premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel corso del periodo di osservazione.

14.1 Regole di Assegnazione

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato, in base alle dichiarazioni del contraente, riportate sul modulo di polizza, ad una determinata classe di merito secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipulazione del contratto, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.

Il sistema prevede 28 classi di merito; per ciascuna classe il premio viene calcolato applicando un determinato coefficiente al premio base secondo la seguente tabella:

Classe di merito Bonus/Malus	Coefficiente	Classe di merito Bonus/Malus	Coefficiente
1J	0,360	05	0,605
1I	0,369	06	0,620
1H	0,374	07	0,630
1G	0,379	08	0,651
1F	0,384	09	0,671
1E	0,402	10	0,689
1D	0,424	11	0,713
1C	0,442	12	0,761
1B	0,465	13	0,840
1A	0,485	14	0,920
01	0,503	15	1,040
02	0,533	16	1,271
03	0,563	17	1,540
04	0,590	18	1,925

14.2 Regole evolutive

In occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito, determinata in base al numero dei sinistri (si veda paragrafo "Sinistri" a seguire). L'assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri – che non siano già stati considerati – pagati nei periodi di osservazione precedenti.

Classe di provenienza	Classe di assegnazione					Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1J	1J	1G	1C	2	6	5	4	8	12	16	18
1I	1J	1F	1B	3	7	6	5	9	13	17	18
1H	1I	1E	1A	4	8	7	6	10	14	18	18
1G	1H	1D	1	5	9	8	7	11	15	18	18
1F	1G	1C	2	6	10	9	8	12	16	18	18
1E	1F	1B	3	7	11	10	9	13	17	18	18
1D	1E	1A	4	8	12	11	10	14	18	18	18
1C	1D	1	5	9	13	12	11	15	18	18	18
1B	1C	2	6	10	14	13	12	16	18	18	18
1A	1B	3	7	11	15	14	13	17	18	18	18
1	1A	4	8	12	16	15	14	18	18	18	18
2	1	5	9	13	17	16	15	18	18	18	18
3	2	6	10	14	18	17	16	18	18	18	18
4	3	7	11	15	18	18	17	18	18	18	18

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

14.3 Sinistri

Al momento del pagamento di una somma da parte di Groupama Assicurazioni S.p.A. nel periodo di osservazione, il sinistro si considera influente sulla assegnazione della classe Bonus/Malus.

A tal fine rilevano esclusivamente:

- i sinistri con responsabilità principale, cioè quelli per i quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti;
- i sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell'attestato di rischio, uguale o superiore al 51%.

In assenza di sinistri, la variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura indicata nella seguente tabella:

Classi di merito di provenienza	Classi di merito di assegnazione	Coefficiente	Diminuzione %	Classi di merito di provenienza	Classi di merito di assegnazione	Coefficiente	Diminuzione %
1J	1J	0,360	0,0%	05	04	0,605	-2,5%
1I	1J	0,369	-2,4%	06	05	0,620	-2,4%
1H	1I	0,374	-1,3%	07	06	0,630	-1,6%
1G	1H	0,379	-1,3%	08	07	0,651	-3,2%
1F	1G	0,384	-1,3%	09	08	0,671	-3,0%
1E	1F	0,402	-4,5%	10	09	0,689	-2,6%
1D	1E	0,424	-5,2%	11	10	0,713	-3,4%
1C	1D	0,442	-4,1%	12	11	0,761	-6,3%
1B	1C	0,465	-4,9%	13	12	0,840	-9,4%
1A	1B	0,485	-4,1%	14	13	0,920	-8,7%
01	1A	0,503	-3,6%	15	14	1,040	-11,5%
02	01	0,533	-5,6%	16	15	1,271	-18,2%
03	02	0,563	-5,3%	17	16	1,540	-17,5%
04	03	0,590	-4,6%	18	17	1,925	-20,0%

14.4 Riscatto sinistro

Il Contraente, per evitare la maggiorazione del premio, alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, ha la facoltà di versare alla CONSAP, per i sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto (sinistro CARD) o a Groupama Assicurazioni S.p.A. per gli altri, gli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente.

I sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell'annualità successiva.

ART. 15 Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Groupama Assicurazioni S.p.A., se stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, mette a disposizione, l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle norme di legge nell'apposita "Area Clienti" presente sul sito istituzionale (www.groupama.it) o all'interno della App My Groupama, alla quale si può accedere utilizzando le credenziali fornite dopo la registrazione.

Si potrà altresì ottenere copia dell'attestato:

- accedendo tramite il sito istituzionale all'area "Servizi";
- rivolgendosi al proprio Agente, senza applicazione di costi.

Se il periodo di osservazione risulta concluso, l'attestazione dello stato di rischio viene messo a disposizione anche:

- in caso di furto o rapina del veicolo,
- esportazione all'estero,
- vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto),
- consegna in conto vendita,
- demolizione,
- cessazione definitiva dalla circolazione

L'attestazione dello stato di rischio sarà consegnata in via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione.

Con le stesse modalità, l'attestato di rischio è a disposizione anche del proprietario del veicolo assicurato, ovvero, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, se diverso dal Contraente. Il documento così ottenuto avrà finalità puramente informativa e non potrà essere utilizzato in sede di stipula di

un nuovo contratto in quanto, in base alla normativa di riferimento, tutte le informazioni vengono acquisite tramite interrogazione della Banca Dati appositamente istituita. La classe di merito CU riportata sull'attestato di rischio potrà essere utilizzata anche nei casi riportati al successivo Art. 15.1 se adeguatamente documentati.

Groupama Assicurazioni S.p.A. **non mette a disposizione** l'attestazione nel caso di:

- ✓ sospensione della garanzia in corso di contratto;
- ✓ contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- ✓ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- ✓ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale. Tuttavia, in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata;
- ✓ cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- ✓ contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo.

15.1 Casi di mantenimento della classe CU (provvedimento IVASS n.72/2018)

In base alle disposizioni del Provvedimento IVASS n. 72/2018 la classe di merito CU (classe universale) si mantiene nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- **Passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi:** in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo.
Gli altri soggetti già cointestatori possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi:** nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Veicolo invenduto o ritrovato dopo furto:** qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto:
 - la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto;
 - la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento;
 - al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
- **Veicolo intestato a portatore di handicap:** nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- **Veicolo acquistato da leasing o da noleggio non inferiore a 12 mesi:** nel caso di utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito maturata se provvede all'acquisto del veicolo utilizzato.
Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS 72/2018;
- **Mutamento classificazione veicolo:** nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. N. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata;
- **Trasferimento da ditta individuale a persona fisica o da società di persone a socio e viceversa:** nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
- **Trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo d'azienda di una società:** qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;

- **Nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri**, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita;
 - demolizione;
 - furto, di cui sia esibita denuncia;
 - cessata circolazione;
 - esportazione all'estero;
 - conto vendita;
 - veicolo acquistato in leasing o noleggio non inferiore a 12 mesi;
 al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. Nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi, la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
- **Proveniente da impresa coatta o divieto di stipulare contratti:** qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 16 Modalità per la denuncia di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A. inviando una raccomandata RR
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. **ha diritto di rivalsa** ai sensi dell'art. 1915 del c.c..

Premesso che la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA, nonché Repubblica di San Marino e Città del Vaticano (se assicurati con imprese con sede legale nello Stato Italiano);

- in caso di sinistro da circolazione per il quale **sia applicabile** la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore;
- in caso di sinistro da circolazione per il quale **non sia applicabile** la disciplina del risarcimento diretto, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge;
- in caso di sinistro da circolazione **con danni subiti da persona trasportata**, l'avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo sul quale era trasportato entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Pertanto, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso, limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte **deve** presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:

- l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi di assicurati, conducenti, proprietari;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.

ART. 17 Gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze **nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato, in sede

penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e **non risponde** di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.



Le condizioni aggiuntive (Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

ART. 18 Risarcimento in forma specifica (RFS)

La presente pattuizione è valida solo per i sinistri per i quali sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente e che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Al fine di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cioè attraverso la riparazione diretta del veicolo, l'Assicurato si impegna a:

- Effettuare la denuncia di sinistro ai sensi dell'articolo 16 "Modalità per la denuncia di sinistro";
- Effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Officine Convenzionate tra quelle che gli verranno comunicate contattando l'Agenzia o consultando il sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- Consegnare, agli addetti dell'officina, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto dell'assicurato questi **dovrà** corrispondere all'officina la parte di costi a suo carico.

In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata ed il risarcimento del danno avverrà secondo le diverse modalità previste dalla Legge.

ART. 19 Veicoli allestiti per la guida ed il trasporto dei disabili

Il veicolo è allestito o adattato in modo speciale per il trasporto e la guida di persone disabili.

ART. 20 TIPI DI GUIDA

20.1 Guida esclusiva

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dal conducente indicato in polizza purché lo stesso sia l'intestatario al PRA del veicolo stesso o appartenente al suo nucleo familiare (in questo caso di età non inferiore a 26 anni). Qualora al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona diversa, Groupama Assicurazioni S.p.A., eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, **con il massimo di € 5.000.**

La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- Guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- Utilizzo del veicolo in stato di necessità;
- Circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei casi di cui all'art. 13 "Esclusioni e rivalsa".

20.2 Guida esperta

L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da persone di età non inferiore ai 26 anni compiuti. Se al momento del sinistro alla guida del veicolo si trovasse una persona di età inferiore ai 26 anni, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati, **con il massimo di € 3.000.**

La rivalsa non verrà esercitata nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- Guida da parte di persona incaricata delle riparazioni;
- Utilizzo del veicolo in stato di necessità;
- Circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Rimane fermo il diritto alla rivalsa anche per una somma maggiore nei casi di cui all'art. 13 Esclusioni e rivalsa".

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 21 Rinuncia all'azione di rivalsa

A fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare dello stesso o del conducente, nei seguenti casi:

- **Veicolo guidato da persona non abilitata** (salvo il caso di sospensione o ritiro della patente per motivi psicofisici per il quale la rinuncia alla rivalsa non sarà applicata) o da conducente che abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 117 cds comma 1, 2 e 2 bis: se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- **Danni subiti dai terzi trasportati:** se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della Carta di Circolazione.
- **Veicolo non revisionato:** se al momento del sinistro il veicolo non risultava essere in regola con la revisione.

Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- **Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:** in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, **salvo** venga accertato uno stato di etilismo cronico.

ART. 22 Bonus protetto

A fronte di apposita pattuizione sul modulo di polizza, ai fini dell'evoluzione della classe di merito, se dall'attestato di rischio nel periodo di osservazione considerato risultano:

- un sinistro: non si avrà peggioramento della classe interna, è evoluzione in bonus; pertanto, la classe di merito verrà mantenuta inalterata nel corso dell'annualità successiva secondo la tabella di seguito riportata;
- 2 o più sinistri: la condizione determinerà l'applicazione del malus senza calcolare il primo sinistro come da tabella di seguito riportata.

Classe di provenienza	Classe di assegnazione					Classe di provenienza	Classe di assegnazione				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri		0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1J	1J	1J	1G	1C	2	5	4	5	8	12	16
1I	1J	1I	1F	1B	3	6	5	6	9	13	17
1H	1I	1H	1E	1°	4	7	6	7	10	14	18
1G	1H	1G	1D	1	5	8	7	8	11	15	18
1F	1G	1F	1C	2	6	9	8	9	12	16	18
1E	1F	1E	1B	3	7	10	9	10	13	17	18
1D	1E	1D	1A	4	8	11	10	11	14	18	18
1C	1D	1C	1	5	9	12	11	12	15	18	18
1B	1C	1B	2	6	10	13	12	13	16	18	18
1A	1B	1A	3	7	11	14	13	14	17	18	18
1	1A	1	4	8	12	15	14	15	18	18	18
2	1	2	5	9	13	16	15	16	18	18	18
3	2	3	6	10	14	17	16	17	18	18	18
4	3	4	7	11	15	18	17	18	18	18	18

RISCHI PARTICOLARI (validi solo se espressamente riportati in polizza)

ART. 23 Rischi di durata inferiore ad un anno

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza applicazione delle regole evolutive previste dalla Forma tariffaria "Bonus/Malus".

Non sono ammesse variazioni di rischio. È ammessa la variazione per cambio di residenza del proprietario o reimmatricolazione del veicolo stesso per smarrimento o furto delle targhe.

Qualora la variazione comporti un aumento del premio, da calcolare in base alla tariffa in vigore al momento della stipulazione, si procederà al conguaglio anche della eventuale maggiorazione per la temporaneità applicata al momento dell'emissione; in caso di diminuzione di premio non si procederà al conguaglio della maggiorazione.

ART. 24 Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto derivanti dalla circolazione del veicolo al solo scopo di prova, collaudo o dimostrazione, **a condizione che** il Contraente sia munito dell'autorizzazione ad esercitare il commercio di compravendita di veicoli usati rilasciata dalle autorità competenti.

La polizza viene stipulata per un periodo indivisibile di 5 giorni continuativi e consecutivi.

ART. 25 Veicoli circolanti con targa provvisoria

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i veicoli che circolano con targa provvisoria e muniti di foglio di via, **esclusivamente** con durata corrispondente al periodo di validità del suddetto e comunque non superiore a 60 giorni. Groupama Assicurazioni S.p.A. **si riserva** il pieno diritto di rivalsa in caso di circolazione senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via.

SEZIONE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (Regole Generali comuni a tutte le garanzie)

Le polizze relative alle seguenti garanzie, laddove rilasciate senza copertura di Responsabilità Civile Auto, potranno avere durata anche superiore all'anno.



Come determino i valori assicurati?

ART. 26 Valori assicurati

L'assicurazione è prestata per i valori dichiarati dal Contraente e riportati nelle seguenti caselle del modulo di polizza:

- "Valore base del veicolo"; (la casella comprende il valore degli accessori di serie)
- "Valore degli accessori aggiuntivi".

Per "accessori" si intende ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere:

- a) di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo;
- b) optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e che comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.

Gli accessori che non costituiscono normale dotazione del veicolo, ma che vengono forniti gratuitamente al momento dell'acquisto del veicolo, si intendono aggiuntivi e non di serie.

ART. 27 Adeguamento dei valori assicurati

Adeguamento automatico

Groupama Assicurazioni S.p.A., in caso di risposta SÌ alla dichiarazione prevista nel modulo di polizza, ad ogni scadenza anniversaria, a condizione che siano trascorsi 7 mesi dalla decorrenza della polizza stessa:

- adegua automaticamente il "Valore base del veicolo" al valore di mercato, secondo la quotazione della rivista di riferimento del mese anteriore alla data di scadenza anniversaria;
- nella stessa proporzione, riduce il valore degli accessori aggiuntivi;
- adegua il premio ai nuovi valori.

Adeguamento a richiesta del Contraente

La presente norma si applica in caso di risposta NO alla dichiarazione prevista nel modulo di polizza. Groupama Assicurazioni S.p.A., ad ogni rinnovo contrattuale:

- adegua, su specifica richiesta del Contraente, i valori assicurati al valore indicato dallo stesso;
- adegua il premio ai nuovi valori.

ART. 28 Rivista di riferimento

Per rivista di riferimento si intende la rivista riportata sul modulo di polizza. Ad ogni scadenza annuale Groupama Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di modificarla, depositando le indicazioni circa la nuova rivista presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza stessa. Se il Contraente rifiuta la nuova rivista, all'eventuale rinnovo non si applicherà l'adeguamento automatico dei valori assicurati.



Cosa è escluso

In conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale, Groupama Assicurazioni S.p.A. non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni.

ART. 29 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle singole garanzie, non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione**
- b) causati da **terremoto**
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti **da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- d) causati da partecipazione ad **attività delittuose o con dolo**:
 - del contraente
 - dell'assicurato
 - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti

- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato
- qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 30 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

Salvo ed oltre quanto riportato nelle specifiche garanzie, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;

ART. 31 Riparazioni – sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'Assicurato non deve** provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi **tre giorni** dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Groupama Assicurazioni S.p.A.

Groupama Assicurazioni S.p.A. **può** far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

L'Assicurato **non ha diritto** di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.



Come avviene la liquidazione del danno

ART. 32 Determinazione dell'ammontare del danno

L'assicurazione, sulla base di quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata nelle seguenti forme:

Valore commerciale

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza:

- **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché una somma corrispondente al valore commerciale degli accessori aggiuntivi se assicurati, al momento del sinistro;
- **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, **salvo il limite del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.**

Valore a nuovo

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza:

- **in caso di danno totale** verificatosi nel periodo indicato sul modulo di polizza (a scelta del cliente e decorrente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato), una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo, determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore a nuovo degli accessori aggiuntivi, se assicurati;
- **in caso di danno parziale**, verificatosi nel periodo indicato sul modulo di polizza (a scelta del cliente e decorrente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato), una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni, senza applicazione del degrado, salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La garanzia Rottura Cristalli e Collisione Agevolata sono prestate Valore a nuovo.

In entrambe i casi, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza, a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva ai periodi indicati sul modulo di polizza, una somma calcolata in base ai criteri seguiti per la forma "Valore commerciale".

Per i veicoli non riportati nella rivista di riferimento, il valore del veicolo verrà determinato sulla base del valore attribuito da altre pubblicazioni specializzate nel settore.

L'assicurazione, inoltre, in base a quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata **per tutte le garanzie** nel TIPO COMPLETO: Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza il DANNO TOTALE e il DANNO PARZIALE.

Le garanzie Incendio, Eventi sociopolitici, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Eventi naturali, Kasko, Collisione Estesa, possono essere prestate nel solo TIPO COMPLETO.

Per la sola garanzia Incendio, Furto e Rapina qualora prestate congiuntamente in base a quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata anche nei tipi:

- Totale: Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza solo il danno totale
- Parziale: Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza solo il danno parziale

Si intende “danno totale” quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

ART. 33 Modalità di pagamento dell’indennizzo

Il pagamento dell’indennizzo è eseguito **entro 15 giorni** dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Resta fermo il disposto dell’Art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all’Art. 642 c.p., il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

33.1 Liquidazione dei danni – nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. In assenza di accordo, le parti, quando una di queste lo richieda, potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito e se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato o ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.**

33.2 Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d’acquisto o documento equipollente.

33.3 Scoperto

Dall’importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, **sono detratti** gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto.

Nel caso di riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate, gli scoperti e le franchigie pattuite sulle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici, Kasko Completa, Collisione Estesa e Collisione Agevolata, saranno dimezzati o azzerati in base alle combinazioni scelte e riportate in polizza.

Per la garanzia Eventi Naturali nel caso di riparazione presso una delle Carrozzerie Convenzionate, gli scoperti e le franchigie pattuite saranno dimezzati mentre in caso di riparazione mediante la tecnica “Tirabollo” saranno azzerati.

In caso di furto o rapina, nella liquidazione di danni relativi agli apparecchi fonovisivi aggiuntivi, si intende pattuito uno scoperto di € **150,00**. In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente il **maggior**.

33.4 Limiti di indennizzo

In ogni caso l’**indennizzo non può essere superiore** alle somme assicurate. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

33.5 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato.

33.6 Somme assicurate al netto IVA

Nel calcolo dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’IVA a seconda della misura in cui l’assicurato la tenga a suo carico.

SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA



Cosa copre la garanzia

ART. 34 Oggetto dell'assicurazione – incendio

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Sono compresi i danni da incendio derivante da atti dolosi in genere.

ART. 35 Oggetto dell'assicurazione – ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza, **fino alla concorrenza del massimale di € 250.000**, i danni materiali e diretti causati da esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato, incendio, azione del fulmine:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della normativa obbligatoria sulla RCA, **esclusi** i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al PRA del veicolo, o dell'usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.

ART. 36 Oggetto dell'assicurazione – furto e rapina

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti:

- per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

Inoltre, Groupama Assicurazioni S.p.A., indennizza i **danni da scasso** causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.

I Mezzi di protezione

La garanzia furto, se dichiarato dal Contraente sul modulo di polizza, è stipulata sul presupposto che il veicolo sia:

- 1) di norma ricoverato in un **posto auto protetto**, cioè autorimessa o parcheggio privato o box;
- 2) dotato di antifurto modello **Immobilizer**;
- 3) dotato di altro antifurto **satellitare**;
- 4) dotato di antifurto modello **Meck Lock System** o **Block Shaft**.

Se il veicolo è dotato di uno o di entrambi gli antifurti di cui ai punti 3), 4), **esclusivamente** in caso di furto totale, non verranno applicate né la percentuale di scoperto né la franchigia eventualmente previste in polizza.

In caso di furto totale di veicolo dotato di antifurto di cui al punto 4) avvenuto **entro i 10 giorni lavorativi** successivi alla sottoscrizione del contratto e **l'antifurto non fosse stato ancora installato**, il sinistro verrà liquidato **tenendo conto dello scoperto e delle franchigie eventualmente previste in polizza**.

Resta inteso che **l'indennizzo sarà ridotto** nella misura del **20%** qualora al momento del sinistro non sussistesse il presupposto dichiarato con riferimento ai punti 1), 2); **sarà ridotto** nella misura del **50% con un minimo di € 5.000** nel caso non sussistessero gli impianti antifurti di cui al punto 3), nonché l'impianto antifurto di cui al punto 4) **a decorrere dall'undicesimo giorno lavorativo** dalla data di sottoscrizione del contratto.



Cosa non copre la garanzia

ART. 37 Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, i danni:

- a) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
- b) causati da incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Collisione estesa e collisione agevolata se presenti;
- c) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine.

Se prestata la sola garanzia Incendio, è escluso inoltre il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.

**Cosa fare in caso di sinistro****ART. 38 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi**

L'Assicurato, in caso di sinistro relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza, **oltre a quanto riportato nelle regole generali, deve:**

- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso;

inoltre, **deve:**

nel caso di **incendio:**

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **furto o rapina totali:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di furto;
- fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del PRA;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi, comprese le 3 chiavi dell'antifurto Meck Lock se dichiarato;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell'esistenza e disponibilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso di **furto o rapina parziali:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificino all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

Infine, Groupama Assicurazioni S.p.A., se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, **si riserva** di richiedere gli atti relativi.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

**Come avviene la liquidazione del danno**

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali.

SEZIONE KASKO



Cosa copre la garanzia

ART. 39 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia Kasko può essere acquistata nelle quattro diverse forme:

a) Kasko Completa

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone o animali, caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e uscita di strada e in genere urto contro ostacoli o contro oggetti di qualsiasi tipo, cedimento o franamento del terreno, rottura di ponti e strade.

b) Collisione estesa

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, **purché identificati** e i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali ungulati in base alle condizioni riportate alla lettera d).

c) Collisione agevolata

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, **purché identificati**. Tale garanzia è prestata a valore a nuovo, tuttavia le spese per il ripristino del veicolo non potranno in nessun caso essere superiori al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

La garanzia può essere acquistata a scelta tra le due forme:

Forma A

a.1) Se il conducente ha un'età pari o inferiore ai 26 anni, in caso di sinistro si applicherà una franchigia:

- pari ad € 300 nel caso di riparazione del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate
- pari ad € 600 nel caso di riparazione del veicolo presso Carrozzerie non Convenzionate

a.2) Se il conducente ha un'età superiore ai 26 anni, in caso di sinistro:

- non si applicherà la franchigia nel caso di riparazione del veicolo presso una delle Carrozzerie Convenzionate
- si applicherà una franchigia pari ad € 300 nel caso di riparazione del veicolo presso Carrozzerie non Convenzionate

Forma B

La garanzia viene prestata con una franchigia di € 200 e indennizzo massimo per anno assicurativo di € 3500, se all'atto della riparazione l'assicurato si rivolge ad una delle Carrozzerie Convenzionate la franchigia non verrà applicata, fermo il massimo indennizzo di € 3500.

d) Urto o collisione con animali ungulati

La garanzia è compresa nella garanzia Collisione estesa se acquistata.

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali ungulati.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

La garanzia opera anche in caso di responsabilità totale o parziale dell'assicurato.

Il limite massimo di indennizzo è di € 3.000 con una franchigia fissa di € 350; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

L'Assicurato è **tenuto** a denunciare il sinistro a Groupama Assicurazioni S.p.A. ed a richiedere e consegnare alla stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro.

Nel caso in cui il verbale o il rapporto non venisse consegnato, Groupama Assicurazioni S.p.A. non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.

Non verranno considerati equivalenti al rapporto delle Autorità intervenute sul luogo:

- le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;
- le testimonianze e/o le denunce acquisite a seguito di autonoma attività investigativa.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, Groupama Assicurazioni S.p.A. disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

Groupama Assicurazioni S.p.A. **si riserva la facoltà di esercitare la rivalsa** nei confronti del proprietario dell'animale o dell'Ente gestore del territorio dove è accaduto il sinistro.



Cosa non copre la garanzia

ART. 40 Esclusioni

Non sono indennizzabili, oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, i danni:

- a) **causati da conducente non abilitato alla guida** a norma di legge; nel caso in cui il **conducente sia in possesso di patente idonea ma scaduta**, l'assicurazione vale se la patente venga rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione vale anche se il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- b) avvenuti quando il veicolo **è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope** o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- c) **successivi a furto o rapina;**
- d) conseguenti alla **circolazione "fuoristrada"**.
- e) verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
- f) causati da **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;**
- g) causati da **eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine;**
- h) cagionati **da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;**
- i) **subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.**

Nel caso venga prestata la garanzia Urto o collisione con animali ungulati sono esclusi anche:

- i danni causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- i sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 41 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza, **oltre a quanto riportato nelle regole generali, deve:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Infine, Groupama Assicurazioni S.p.A., se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, **si riserva** di richiedere gli atti relativi.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali

SEZIONE EVENTI NATURALI



Cosa copre la garanzia

ART. 42 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza:

- in caso di **Eventi atmosferici**, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, straripamenti, mareggiate, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, caduta di: neve, ghiaccio, pietre, urto con oggetti trasportati dal vento avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, uragani, tempeste.
- in caso di **Evento grandigeno e terremoto**, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto della grandine e del terremoto fino al massimale a scelta del cliente (2.500€ o valore assicurato) e comunque non superiore al valore assicurato del veicolo indicato in polizza.

La garanzia Grandine e terremoto è attivabile solo in presenza della Garanzia Eventi Atmosferici.



Cosa non copre la garanzia

Oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, per la garanzia **Eventi Atmosferici**, la copertura non opera per i danni causati dalla grandine e dal terremoto.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 43 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, **oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, deve:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali

SEZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI



Cosa copre la garanzia

ART. 44 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere. La garanzia verrà prestata in base alle caratteristiche riportate sullo stampato di polizza (tipologia di veicolo e vetustà).



Cosa non copre la garanzia

ART. 45 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 46 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, **oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, deve:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali

SEZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI



Cosa copre la garanzia

ART. 47 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e di sabotaggio.



Cosa non copre la garanzia

ART. 48 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, sono esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 49 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, **oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, deve:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali

SEZIONE ROTTURA CRISTALLI

*Cosa copre la garanzia***ART. 50 Oggetto dell'assicurazione**

Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.

La garanzia è prestata per ogni periodo assicurativo **fino alla concorrenza di € 750, € 1.000 o € 1500** a scelta del cliente, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. La garanzia è prestata **con applicazione di una franchigia pari a € 200 qualora la sostituzione avvenga presso un centro per la riparazione cristalli non convenzionato.**

*Cosa non copre la garanzia*

Oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.

*Cosa fare in caso di sinistro***ART. 51 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi**

L'Assicurato in caso di sinistro **deve**, prima di procedere a riparazione o sostituzione, contattare l'Agenzia oppure consultare il sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A. dove sono riportati gli indirizzi dei centri convenzionati.

L'assicurato che vorrà avvalersi dei servizi prestati dai centri convenzionati dovrà:

- contattare direttamente il numero verde per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio, le condizioni del servizio a domicilio saranno comunicate dai centri convenzionati;
- esibire l'originale della polizza.

*Come avviene la liquidazione del danno*

L'assicurazione è sempre prestata a Valore a nuovo.

ART. 52 Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito **entro 15 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta fermo il disposto dell'Art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi. Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'Art. 642 c.p., il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

52.1 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

SEZIONE RECUPERO PERDITE PECUNIARIE



Cosa copre la garanzia

ART. 53 Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie che seguono sono prestate secondo la tabella che segue:

	Garanzie
Pacchetto "A"	Tassa di proprietà Sostituzione serrature Recupero Traino e Custodia Incendio derivante da eventi sociopolitici
Pacchetto "B"	Rimborso ambulanza Sequestro penale Bagagli trasportati
Documenti	Immatricolazione veicolo sostituito Rimborso spese di reimmatricolazione Perdita totale Duplicazione patente

Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "A"

Tassa di proprietà: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Sostituzione serrature: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**.

Recupero Traino e Custodia: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa in caso di sinistro, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità; la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500 per ogni sinistro**.

Incendio derivante da eventi sociopolitici: Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato a causa di incendio insorto in conseguenza di atti vandalici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. L'importo liquidabile sarà determinato tenendo conto del degrado d'uso del veicolo **e non potrà comunque superare** il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata con uno scoperto del **10% minimo € 150**.

Recupero Perdite Pecuniarie – Pacchetto "B"

Rimborso ambulanza: Groupama Assicurazioni S.p.A., in caso di trasporto con autoambulanza a seguito di incidente, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dai terzi trasportati sul veicolo.

Sequestro penale: in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese di dissequestro, **nella misura stabilita convenzionalmente in € 25** per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo con il massimo di 30 giorni. La garanzia opera **a condizione che** la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia di Groupama Assicurazioni S.p.A. **e vale esclusivamente** per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Bagagli trasportati: Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, **limitatamente** ai bagagli del conducente e dei trasportati, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**; la garanzia è **valida esclusivamente** per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati.

Recupero Perdite Pecuniarie – Documenti

Immatricolazione veicolo sostitutivo: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per l'immatricolazione di un veicolo. Il rimborso:

- **è integrale** se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;

- **è pari** alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
- **corrisponde** alle spese di voltura **con il limite** delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato.

Il rimborso **non comprende** l'importo di eventuali imposte straordinarie.

Rimborso spese di reimmatricolazione: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la reimmatricolazione a seguito di:

- a) distruzione, furto o smarrimento della targa;
- b) perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritrovamento) o incendio parziale;
- c) ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.

Perdita totale: in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, Groupama Assicurazioni S.p.A. tramite una società appositamente incaricata, provvede a reperire in nome e per conto dell'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, i seguenti documenti:

- estratto cronologico generale del veicolo rubato;
- certificato di perdita di possesso del veicolo.

Le spese sono a totale carico della società.

Duplicazione patente: Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa, in caso di furto o smarrimento della patente di guida, le spese sostenute dall'intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, per la duplicazione della stessa.



Cosa non copre la garanzia

ART. 54 Esclusioni

Oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, nella garanzia Bagagli trasportati sono esclusi: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonosivivisi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.



Cosa fare in caso di sinistro

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali

SEZIONE RIPRISTINO DISPOSITIVI DI SICUREZZA



Cosa copre la garanzia

ART. 55 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per l'eventuale ripristino di airbag e/o pretensionatori delle cinture di sicurezza reso necessario in seguito alla loro attivazione:

- in caso di sinistro
- attivazione accidentale.

Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con Groupama Assicurazioni S.p.A., dietro presentazione di fattura o di altro documento probante.

Se la riparazione viene effettuata presso altra carrozzeria, verrà applicata una **franchigia di € 150**.

Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo come previsto dalla normativa vigente.



Cosa non copre la garanzia

ART. 56 Esclusioni

La garanzia è prestata, se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate in polizza, fino al massimale riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 57 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro l'Assicurato **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro e la documentazione che verrà richiesta.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE



Cosa copre la garanzia

ART. 58 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, **nei limiti riportati nel modulo** di polizza, il conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti occorsi **durante** la circolazione del veicolo stesso. La garanzia vale **purché** il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, **a condizione che** il conducente non vi abbia preso parte attiva.

Resta inteso che per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'Assicurato.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia causata da gas o vapori;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, **con esclusione** degli infarti e delle ernie non traumatiche.

58.1 Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che:

- **determini la morte dell'Assicurato:** Groupama Assicurazioni S.p.A. salvo diverse indicazioni dell'Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro. L'indennizzo viene riconosciuto **purché** la morte avvenga **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
- **determini, oltre la morte dell'Assicurato, anche quella del coniuge, se pure la loro morte avvenga in tempi diversi:** Groupama Assicurazioni S.p.A. raddoppia la quota d'indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di 18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell'Assicurato o del coniuge.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se successivamente è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.

58.2 Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata.

Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L'indennizzo viene riconosciuto **a condizione che** sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, **esclusi** tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;

- nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato **per le sole conseguenze dirette** causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali **vengono ridotte** in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma **non potrà superare** il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, **fino a raggiungere al massimo il valore del 100%**;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate **sono diminuite** tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella tabella, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Franchigia: limitatamente alla presente garanzia si applicano le franchigie pattuite in polizza, ed inoltre:

- sulla parte eccedente € **130.000** e inferiore a € **200.000**, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al **5%** del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il **5%**;
- sulla parte eccedente € **200.000**, l'indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al **10%** del totale e, in ogni caso, l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il **10%**.

58.3 Diaria da ricovero

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all'estero, Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura la corresponsione dell'importo giornaliero assicurato.

L'indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, **con il massimo di 360 giorni**, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.

Successivamente ad un ricovero di durata superiore a 12 giorni consecutivi, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Assicurato anche un indennizzo giornaliero di "convalescenza" che indipendentemente dalla sua concreta necessità e durata, viene forfettariamente riconosciuto per un periodo di 12 giorni. L'indennizzo per la convalescenza viene corrisposto in misura giornaliera pari al **50%** di quella garantita per il ricovero.

Per "Istituto di cura" si intende l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, **esclusi** comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, **nonché** colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

58.4 Rimborso spese sanitarie

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. rimborsa le spese sanitarie sostenute, **sino alla concorrenza** del massimale assicurato, per:

- onorari di medici e di chirurghi;
- diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
- accertamenti diagnostici;
- trasporto in ambulanza all'Istituto di cura.

In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute dall'Assicurato **entro 2 anni** dalla guarigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso **escluse** le protesi dentarie.



Cosa non copre la garanzia

ART. 59 Limiti di età

L'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 77 anni alla data del sinistro.

ART. 60 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da **alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi**, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
- b) verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
- c) causati in occasione **di delitti dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, se questa non venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro. L'assicurazione è operante qualora il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- e) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente non abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
- f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in **stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo** sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;
- g) occorsi in occasione **dell'uso del veicolo in modo illecito** o contro la volontà del Contraente;
- h) causati da:
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate **dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**;
 - **guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.**



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 61 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
- per le garanzie "Diaria da ricovero" e "Rimborso spese sanitarie", presentare copia della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite da Groupama Assicurazioni S.p.A.

L'Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, **devono consentire** la visita ai medici di Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.



Come avviene la liquidazione del danno

ART. 62 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.

Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, Groupama

Assicurazioni S.p.A. paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

ART. 63 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per morte **non è cumulabile** con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.

ART. 64 Controversie arbitrato irrituale

In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.

ART. 65 Rinuncia alla surrogazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

SEZIONE TUTELA LEGALE

**Cosa copre la garanzia**

Nel rispetto della disciplina normativa vigente, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale alla **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Viale del Commercio n.59 – 37135 Verona VR in seguito denominata ARAG.**

ART. 66 Oggetto del contratto di assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.a. assicura, sino ad un **massimo di € 25.000 per la FORMULA BASE e di € 50.000 per la FORMULA SUPER**, per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Tali oneri sono le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, **nei casi indicati nella presente polizza.**

Sono garantite:

- le spese per l'intervento di un **unico Avvocato** per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato.
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
- Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
- Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. L'Assicurato **è tenuto** ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

ART. 67 Ambito delle prestazioni**67.1 Opzione Formula Base**

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 66 Oggetto del contratto di Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000 per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 70 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcoolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,

- l'Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 70 lett. c).

3. Dissequestro del veicolo. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del **veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. A parziale deroga** di quanto disposto dall'Art. 70 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcoolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera **esclusivamente** qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

4. Anticipo cauzione penale. L'anticipo da parte di ARAG, fino ad un **importo massimo** equivalente in valuta locale a **€ 15.000** (quindicimila), della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG **entro 1** (uno) mese dalla data di erogazione.

5. Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero. L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

6. Opposizione avverso sanzioni amministrative. Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

È garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 70 lettera k) limitatamente alla materia amministrativa.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 70 lett. f), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8 g/l.

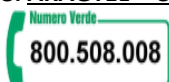
Nel caso in cui il tasso alcoolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

7. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

La presente prestazione opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.

8. ARAGTEL – Consulenza Telefonica. L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria

nel seguente orario:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
- il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

67.2 Opzione Formula Super

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'art. 66 Oggetto del contratto di Assicurazione per i sinistri relativi a:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale **compresi** i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il **massimale di € 100.000** per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 70 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, **purché** gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati **hanno l'obbligo** di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 70 lett. c).

3. Dissequestro del veicolo. L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 70 lett. f), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

4. Anticipo cauzione penale. L'anticipo da parte della Società, fino ad un **importo massimo** equivalente in valuta locale a **€ 15.000** (quindicimila), della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società **entro 1 (uno) mese** dalla data di erogazione.

5. Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero. L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

6. Opposizione avverso sanzioni amministrative. Proporre ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.

E' garantito inoltre il ricorso o l'opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in conseguenza di un incidente stradale

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 70 lett. k) limitatamente alla materia amministrativa.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 70 lett. f), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

7. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo. Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. La prestazione **vale solo** per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.

Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

La prestazione opera per un **massimale di € 2.500** (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.

8. Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

La copertura per la richiesta di risarcimento danni viene garantita con un **massimale di € 75.000** (settantacinquemila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

La presente prestazione opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol.

9. Controversie contrattuali. Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **purché con valore in lite superiore a € 200 (duecento).**

10. Ricorso o opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione pecuniaria o amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito a violazioni del Codice della strada, purché vi sia l'accoglimento, almeno parziale, del ricorso/opposizione.

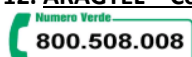
La presente prestazione viene garantita, in **deroga all'esclusione di cui all'art. 70 lett f)** anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa.

11. Ricorso per errata variazione dei punti. Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

12. ARAGTEL – Consulenza Telefonica. L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria

nel seguente orario:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
- il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

13. Rimborso corso Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della patente sottratti all'Assicurato.

La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all' Art. 68 “Assicurati”, **solo** qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.

Gli oneri e spese oggetto del rimborso, **sono liquidati entro il limite di € 1.000 (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.**

14. Rimborso Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza o in un momento successivo. La garanzia è valida per gli Assicurati individuati all'Art. 68 “Assicurati”, solo qualora almeno una delle decurtazioni che ha portato all'azzeramento dei punti sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a

comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato. Gli oneri e spese oggetto del rimborso, sono liquidati entro il limite di € 1.000 (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.

ART. 68 Assicurati

Le garanzie vengono prestate, al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al mezzo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del mezzo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo mezzo. Il Contraente **deve** comunicare tempestivamente i dati del nuovo mezzo anche per l'eventuale adeguamento del premio e per l'operatività della copertura assicurativa sul nuovo mezzo.

Il Contraente, il coniuge o partner convivente del Contraente, i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia sono assicurati anche in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, qualora siano coinvolti in incidenti stradali.

ART. 69 Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi di natura extracontrattuale;
- nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le altre ipotesi.



Cosa non copre la garanzia

ART. 70 Esclusioni

Le garanzie previste non operano:

- a) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
- b) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- c) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- d) per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
- e) per danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
- f) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza;
- g) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- h) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- i) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- j) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della CqC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- k) in materia fiscale ed amministrativa.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 71 Insorgenza del sinistro

Per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

ART. 72 Termini di denuncia del sinistro

L'Assicurato **deve** immediatamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

La denuncia del sinistro **deve** pervenire ad ARAG **nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto**.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Groupama Assicurazioni, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

L'Assicurato **deve** informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, ARAG **non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire**.

ART. 73 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG **si riserva** di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 76 "Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale".

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 76 "Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale".

La garanzia assicurativa viene prestata **anche** per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono** essere preventivamente confermate da ARAG.

ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

ART. 74 Disaccordo con ARAG e conflitto di interesse

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato ed ARAG, la decisione **può** venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali,

quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

ART. 75 Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché** iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato **deve** in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.



Come avviene la liquidazione del danno

ART. 76 Recupero di somme anticipate da ARAG

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 66 "Oggetto del contratto di Assicurazione", ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione.

SEZIONE ASSISTENZA



Cosa copre la garanzia

ART. 77 Oggetto della prestazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. garantisce, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance VAI S.p.A. le prestazioni elencate sulla base della forma di garanzia prescelta.

Il servizio viene offerto nelle forme: **SILVER, GOLD.**

Resta inteso che:

- ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun Assicurato più di tre volte per periodo assicurativo;
- il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
- qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Groupama Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- qualora l'Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A., queste saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
- tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
- l'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Inoltre, nell'ambito della presente garanzia:

- per "incidente" si intende la collisione con altro veicolo, l'urto contro un ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
- per "guasto" si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.

Le prestazioni fornite con la formula "GOLD" comprendono anche quelle fornite con la formula "SILVER"

Le prestazioni sono fornite ai veicoli secondo le modalità della seguente tabella:

Formula SILVER	Formula GOLD
Soccorso stradale	Auto in sostituzione (30 giorni)
Officina Mobile	Rientro passeggeri
Recupero veicolo uscito di strada	Spese d'albergo
Auto in sostituzione (7 giorni)	Viaggio di un familiare
Autodemolizione	Autista a disposizione
Viaggio per recupero veicolo	Accompagnamento minori
Rimpatrio del veicolo	Invio pezzi di ricambio
Assistenza telefonica	Anticipo spese di prima necessità
Pronto guasti	Anticipo spese legali
Rimborso Taxi	Interprete a disposizione
	Rimpatrio sanitario
	Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
	Rimpatrio salma
	Abbandono legale
	Invio di autoambulanza
	Consulenza medica

ART. 78 Formula Silver

78.1 Soccorso stradale

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso in accordo con l'Assicurato presso l'officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all'officina indicata dallo stesso o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell'Assicurato.

Qualora il veicolo abbia subito un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto e l'Assicurato abbia stipulato la garanzia RCA con la presente polizza scegliendo la condizione Risarcimento in forma specifica, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso esclusivamente presso la Carrozzeria Convenzionata più vicina. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato:

- **le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.**

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero**.

78.2 Officina mobile

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali,

la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione soccorso stradale. Groupama Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell'intervento.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l'intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia**.

78.3 Recupero veicolo uscito di strada

Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di € **200 per sinistro**.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero**.

78.4 Auto in sostituzione

Qualora l'autovettura abbia subito:

- un incidente, un incendio, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate e dettagliate dall'officina incaricata della riparazione;
- un furto totale o una rapina,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura equivalente e comunque di cilindrata non superiore a 2000 cc. Per il periodo di tempo necessario alle eventuali riparazioni e comunque per un massimo di **7 giorni per la forma SILVER o 30 giorni per la forma GOLD** per sinistro e con percorrenza illimitata mentre **in caso di guasto, la garanzia è prestata per un massimo di 7 giorni per la forma Silver e 15 giorni per la forma Gold**.

L'autovettura sostitutiva è messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa;
- secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali delle stesse (compresa la richiesta di utilizzo obbligatorio della carta di credito);
- presso le stazioni di noleggio delle stesse;

- secondo gli orari di apertura delle stesse.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio che dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in **Italia**.

78.5 Autodemolizione

Qualora il veicolo abbia subito un incidente o un incendio, anche in conseguenza di furto o rapina e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba essere cancellato al PRA e demolito, la Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

A tal fine l'Assicurato **deve** comunicare il proprio codice fiscale, nonché produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

in originale:

- Carta di Circolazione;
- Certificato di Proprietà;
- Targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro o la ricevuta temporanea sostitutiva e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA.

In copia:

- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA.;
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato della consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni** dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:

- le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi;
- le spese relative alla cancellazione al PRA ed alla demolizione del veicolo medesimo.

Sono a carico dell'Assicurato:

- gli eventuali costi di deposito del veicolo;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in **Italia**.

78.6 Viaggio per recupero del veicolo

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata e dettagliata dall'officina superiore a **36 ore in Italia o 5 giorni all'estero**;
- un furto o una rapina e sia stato ritrovato ad oltre 50 Km dal comune di residenza del proprietario,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'Assicurato stesso; Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.

La prestazione è operante quando il veicolo da recuperare, **in Italia o all'estero, si trovi ad almeno 50 Km dal comune di residenza del proprietario**.

78.7 Rimpatrio del veicolo

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata e dettagliata dall'officina superiore a 5 giorni;
- un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato,

la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico:

- le spese relative al trasporto;
- le spese della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese relative ai diritti doganali;
- i costi relativi al rilascio della certificazione da parte dell'Officina;
- i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori;
- l'eventuale spesa eccedente il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero o limitatamente al furto totale o rapina, il sinistro si verifica in Italia ma il veicolo viene ritrovato all'estero.**

78.8 Assistenza telefonica

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa fornisce, al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso, informazioni relative a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- situazione meteorologica sulle strade;
- normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione, Codice della Strada;
- servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei).

Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all'estero, siano impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro i messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.

78.9 Pronto guasti

La Struttura Organizzativa fornisce, al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso, informazioni e consulenze tramite tecnico, relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veicolo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.

78.10 Rimborso Taxi

In caso di fermo del veicolo successivo a guasto/incidente/incendio/furto parziale/ depannage non andato a buon fine, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un servizio di taxi convenzionato accessibile chiamando il numero dell'assistenza, in alternativa provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il servizio di taxi conseguenti al rientro alla residenza o al proseguimento del viaggio.

Il limite massimo rimborsabile sarà di 50€ (iva inclusa) per sinistro, l'eventuale eccedenza sarà a carico dell'assicurato (anche in caso di taxi in convenzione).

La Prestazione è erogabile solo nella fascia oraria dalle 17.30 alle 8.30 e nei giorni festivi h 24, con il massimo di 2 volte per annualità assicurativa

Come chiedere il rimborso: in caso di taxi non convenzionato, l'assicurato dovrà inviare una mail allegando la fattura/ricevuta del taxi e indicando nel corpo del testo la data del sinistro assistenza, la targa del veicolo assicurato, l'iban e il nominativo del beneficiario cui effettuare il rimborso (nel caso specifico contraente o proprietario).

La mail dovrà pervenire al seguente indirizzo: autotraining@europassistance.it

Il rimborso avverrà esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- richiesta di assistenza stradale al call center per intervento di un carroattrezzi conseguente a guasto, incidente, incendio o furto parziale, depannage non andato a buon fine;
- data fattura/ricevuta del taxi coincidente con la data del sinistro assistenza.

ART. 79 Formula Gold

79.1 Rientro passeggeri -Prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare una riparazione certificata e dettagliata dall'officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all'estero;
- un furto totale o una rapina senza ritrovamento del veicolo,

la Struttura Organizzativa mette in condizione il conducente ed eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell'Assicurato, un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico, fino alla concorrenza di un importo massimo di € **1.000** per sinistro, il relativo costo.

Sono a carico dell'Assicurato le eventuali eccedenze.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.**

79.2 Spese d'albergo

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto o una rapina e ciò comporti una sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata.

Groupama Assicurazioni S.p.A., fino alla concorrenza di un importo massimo di € **500** per sinistro, tiene a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.**

79.3 Viaggio di un familiare

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente abbia subito un infortunio, sia ricoverato in un Istituto di cura, si trovi da solo ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona appartenente al suo nucleo familiare residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso il conducente ricoverato. Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo.

La prestazione è operante quando il conducente sia ricoverato, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal proprio comune di residenza.**

79.4 Autista a disposizione

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente:

- abbia subito un infortunio o contratto una malattia per i quali non sia in condizioni di guidare *oppure*
- abbia subito il ritiro della patente e nessuno dei trasportati sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed i trasportati fino al loro comune di residenza in Italia.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio in genere e dei traghetti.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.**

79.5 Accompagnamento di minori

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente:

- abbia subito un infortunio o contratto una malattia per i quali non sia in condizioni di guidare *oppure*
- abbia subito il ritiro della patente e i trasportati abbiano meno di 15 anni,

la Struttura Organizzativa mette a disposizione della persona residente in Italia indicata dal conducente, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno per ricondurre i minori nel proprio luogo di residenza in Italia.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, **in Italia o all'estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.**

79.6 Invio pezzi di ricambio

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede, se reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione.

Sono a carico dell'Assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio;
- le eventuali spese doganali.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

79.7 Anticipo spese di prima necessità

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina e il conducente od eventuali trasportati del veicolo debbano sostenere delle spese impreviste e non sia loro possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto degli stessi, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture fino ad un importo massimo di € **500** per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero.**

79.8 Anticipo spese legali

Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente che si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, debba sostenere delle spese legali e non possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto dello stesso a versare a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di € **3.500** per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

79.9 Interprete a disposizione

Qualora il veicolo abbia subito un incidente e:

- il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto;
- il conducente o eventuali trasportati vengano ricoverati in ospedale, e necessitino di un interprete,

la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo** di 8 ore lavorative per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

79.10 Rimpatrio sanitario

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitino, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi che i medici ritengono più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe o, se necessario, il vagone letto;
- autoambulanza.

La prestazione non è dovuta:

- nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- qualora l'infortunato addivenga a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi, incluse:

- l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa;
- o, in alternativa*
- la presenza durante il viaggio di un familiare presente sul posto. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

79.11 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio non curabile, nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella Regione della sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, in prima classe;
 - autoambulanza;
- c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei.

L'Assicurato **deve** comunicare telefonicamente alla Struttura Organizzativa la patologia da cui è affetto ed indicare nominativo e recapito del suo medico curante.

Esclusioni specifiche

Non danno luogo alla prestazione:

- a) le terapie riabilitative;
- b) le malattie infettive e ogni altra patologia da cui sia affetto l'Assicurato nei casi in cui il trasporto implichi la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia e all'estero**.

79.12 Rimpatrio salma

Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente o gli eventuali trasportati siano deceduti, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico le relative spese.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese relative alla cerimonia funebre;
- l'eventuale recupero della salma.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

79.13 Abbandono legale

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, un furto parziale o una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, con ritrovamento con danni tali per cui il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia,

la Struttura Organizzativa provvede al suo abbandono legale in loco in base alla normativa vigente nel Paese dove si trova il veicolo.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Sono a carico dell'Assicurato i costi:

- per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso;
- per tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **all'estero**.

79.14 Invio di autoambulanza

Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitano di un trasferimento, la Struttura Organizzativa invia direttamente l'autoambulanza.

Groupama Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo per sinistro.

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica **in Italia o all'estero**.

79.15 Consulenza medica

Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio e necessitano di una consulenza medica, la Struttura Organizzativa fornisce, agli stessi o al loro medico, consulenza di carattere generale, con esclusione di diagnosi o prescrizioni, relativa alla prestazione più opportuna da effettuare in suo favore o informazioni su servizi di soccorso di urgenza, medici generici e specialisti, centri di cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità di farmaci.



Cosa non copre la garanzia

ART. 80 Esclusioni

Le **prestazioni non sono dovute** in caso di:

- danni verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
- atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo sia stata sottoscritta la garanzia "Eventi Sociopolitici";
- terremoto;
- eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d'aria e uragani, valanghe e slavine, salvo sia stata sottoscritta la garanzia "Eventi naturali";
- esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;
- sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;

- sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui sopra;
- sinistri avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 81 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato **deve**:

- telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde 800.713.974;
- in alternativa potrà rivolgersi al n. +39. 02.58.24.55.56, inviare un fax al n. +39. 02.58.47.72.02 o inviare una mail a: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso deve comunicare:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
 2. Nome e Cognome;
 3. Numero di polizza;
 4. Numero di targa;
 5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
 6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- b. fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
- c. comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l'esistenza di assicurazioni per le quali l'Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite da Groupama Assicurazioni S.p.A.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle singole prestazioni.

SEZIONE GARANZIE DELLA MOBILITÀ

Le garanzie che seguono (RC della Mobilità, Infortuni della Mobilità ed Assistenza alla Mobilità) possono essere acquistate anche singolarmente.

Definizione di “veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all’obbligo di assicurazione RCA” e “veicolo” (quest’ultimo nella garanzia Assistenza alla mobilità):

Velocipede

Veicolo con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata ebike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

Monopattino

Veicolo a due o più ruote, il cui movimento/propulsione è determinato dalla spinta muscolare umana tramite gli arti inferiori.

Monopattino elettrico

Veicolo a due ruote in cui la propulsione può essere data dalla spinta del piede a terra (come per i monopattini a spinta) ma che presenta anche un motore elettrico che può o aiutare o sostituire la spinta muscolare.

Overboard

Dispositivo di trasporto personale, costruito su due ruote collegate a due piccole piattaforme snodate tra loro, il cui movimento viene azionato da un sensore di peso posto sulle piccole piattaforme e da un giroscopio.

A. RC DELLA MOBILITÀ – La garanzia può essere acquistata solo in presenza di copertura RCA



Cosa copre la garanzia

ART. 82 Oggetto dell’assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e a queste equiparate dall’intestatario al PRA del veicolo assicurato con polizza RCA:

- durante la circolazione di veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all’obbligo di assicurazione RCA;
- durante la circolazione come trasportato su un’auto condivisa con altre persone.

L’assicurazione opera per i danni nell’ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma dell’intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato.

Non sono considerati terzi:

- il contraente della polizza, il coniuge, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente alinea.

La garanzia prevede a scelta dell’assicurato due combinazioni di massimale e franchigia che verranno riportate in polizza. Il massimale si intende per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 83 Limitazione territoriale

La presente garanzia opera solo in caso di circolazione sul territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

ART. 84 Estensione nucleo familiare dell’intestatario al pra del veicolo

A fronte di apposita pattuizione riportata sul modulo di polizza, la garanzia RC della Mobilità si intende estesa anche al nucleo familiare dell’intestatario al PRA del veicolo assicurato con polizza RCA, risultante dallo stato di famiglia.



Cosa non copre la garanzia

ART. 85 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per i danni:

- causati da dolo del proprietario o del contraente;
- causati in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- derivanti da furto, incendio, esplosione, scoppio delle cose dell'assicurato o da esso detenute;
- derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico;
- verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;
- derivanti dall'esercizio di attività professionale;
- conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 86 Denuncia del sinistro

Oltre a quanto riportato nelle Regole Generali, l'assicurato deve inviare, unitamente alla denuncia:

- la descrizione del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso
- generalità, indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni
- il verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro
- tutte le informazioni relative al veicolo coinvolto nel sinistro



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali

B. INFORTUNI DELLA MOBILITÀ – La garanzia può essere acquistata solo in presenza di copertura RCA e Infortuni del conducente



Cosa copre la garanzia

ART. 87 Oggetto dell'assicurazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza gli infortuni che l'intestatario al PRA del veicolo assicurato con polizza RCA subisca:

- ✓ durante la guida di veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA;
- ✓ durante la circolazione come trasportato su un'auto condivisa con altre persone
- ✓ durante l'uso in qualità di passeggero dei mezzi in servizio di trasporto pubblico regolare;
- ✓ in qualità di pedone, in conseguenza di investimento ad opera di veicoli con o senza motore durante la circolazione a piedi su strade pubbliche o private

Resta inteso che per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all'Assicurato.

Le prestazioni previste sono Morte ed Invalidità Permanente.

Massimali

Le prestazioni prevedono un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari a:

- 30.000€ per morte,
- 50.000€ con franchigia 3% nel caso di Invalidità Permanente;

Se l'infortunio avviene alla guida di veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA, i massimali per sinistro e per anno assicurativo sono ridotti a:

- 20.000€ per morte,
- 30.000€ con franchigia 3% nel caso di Invalidità Permanente.

87.1 Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che **determini la morte dell'Assicurato**, Groupama Assicurazioni S.p.A. salvo diverse indicazioni dell'Assicurato, effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro. L'indennizzo viene riconosciuto **purché** la morte avvenga **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

87.2 Invalidità Permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata.

Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L'indennizzo viene riconosciuto **a condizione che** sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati **entro 2 anni** dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza in riferimento al quadro presentato dall'Assicurato in quel momento.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicare presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella tabella, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.



Cosa non copre la garanzia

ART. 88 Limiti di età

L'assicurazione non è operante se il conducente ha un'età superiore a 77 anni alla data del sinistro.

ART. 89 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da **alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi**, in quanto le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
- b) verificatisi durante l'utilizzo del veicolo assicurato per prove e guida su pista o su circuito, partecipazione a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, partecipazione ad eventi sportivi in aree ristrette e delimitate;

- c) causati in occasione di **delitti dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato;
- d) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- e) avvenuti quando il veicolo è **guidato da conducente non abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
- f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in **stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche**; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all'azione di rivalsa;
- g) occorsi in occasione **dell'uso del veicolo in modo illecito** o contro la volontà del Contraente;
- h) causati da:
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate **dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche**;
 - **guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.**



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 90 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

In caso di sinistro, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia o Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;

L'Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono consentire la visita ai medici di Groupama Assicurazioni S.p.A. e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.



Come avviene la liquidazione del danno

ART. 91 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, Groupama Assicurazioni S.p.A. liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, Groupama Assicurazioni S.p.A. paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

ART. 92 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per morte **non è cumulabile** con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Groupama Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

ART. 93 Controversie arbitrato irrituale

In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.

ART. 94 Rinuncia alla surrogazione

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che le compete in base all'Art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

C. ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ – La garanzia può essere acquistata solo in presenza di copertura RCA e Infortuni della mobilità



Cosa copre la garanzia

ART. 95 Soccorso stradale

In caso di immobilizzo del Veicolo sul quale l'assicurato è a bordo dovuto a incendio, furto parziale, guasto, incidente, foratura, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di Soccorso Stradale per procedere al traino o al trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo sino al punto indicato dall'assicurato purché entro 25 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo. Si ha diritto a richiedere il Soccorso Stradale se il Veicolo rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

Groupama Assicurazioni S.p.A. paga le spese relative al Soccorso Stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia

ART. 96 Rimborso Taxi

Qualora si sia usufruito della Prestazione "Soccorso Stradale", la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un servizio di taxi convenzionato accessibile chiamando il numero dell'assistenza, in alternativa provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per il servizio di taxi conseguenti al rientro alla residenza.

Il limite massimo rimborsabile sarà di 50€ (iva inclusa) per sinistro, l'eventuale eccedenza sarà a carico dell'assicurato (anche in caso di taxi in convenzione).

La prestazione è erogabile 1 sola volta per annualità assicurativa.



Cosa non copre la garanzia

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali



Cosa fare in caso di sinistro

Le sopraelencate Prestazioni di assistenza possono essere richieste fino a tre volte durante il periodo di validità della Polizza.

Le prestazioni sono fornite esclusivamente all'Assicurato, come riportato sul Modulo di Polizza.

In fase di Assistenza potrà essere richiesta l'identificazione tramite documento di Identità personale (Carta Identità, Patente di guida, Passaporto).

Come chiedere il rimborso: in caso di taxi non convenzionato, l'assicurato dovrà inviare una mail allegando la fattura/ricevuta del taxi e indicando nel corpo del testo la data del sinistro assistenza, la targa del veicolo assicurato, l'iban e il nominativo del beneficiario cui effettuare il rimborso (nel caso specifico contraente o proprietario).

La mail dovrà pervenire al seguente indirizzo: autotrains@europassistance.it

Il rimborso avverrà esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- richiesta di assistenza stradale al call center per intervento di un carroattrezzi conseguente a guasto, incidente, incendio o furto parziale;
- data fattura/ricevuta del taxi coincidente con la data del sinistro assistenza.



Come avviene la liquidazione del danno

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali

SEZIONE MAXI VALORE RCA

Le garanzie che seguono (Rimborso sinistro e Sinistri con veicolo non identificato o non assicurato) **NON** possono essere acquistate singolarmente.



Cosa copre la garanzia

ART. 97 Oggetto della garanzia

Se riportate sul modulo di polizza, sono prestate le seguenti garanzie:

Rimborso sinistro

Nel caso di sinistri rientranti nella procedura di "Indennizzo Diretto" e per i quali sia stata riconosciuta la responsabilità totale dell'assicurato, il contraente per evitare la applicazione del malus ed i conseguenti aumenti di premio ha la facoltà di richiedere alla CONSAP S.p.A – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici in qualità di gestore della "Stanza di compensazione" l'effettivo ammontare del risarcimento e corrispondere a titolo di riscatto, il relativo importo laddove valutato conveniente ed opportuno.

Nel caso in cui il contraente, a valle della valutazione di opportunità, eserciti il riscatto e comunichi l'avvenuto rimborso del sinistro **consegnando copia della comunicazione inviagli dalla CONSAP**, Groupama Assicurazioni S.p.A. provvederà:

- al rimborso al contraente del 90% della somma pagata ai fini del riscatto **con il limite massimo di € 1.000**
- alla eventuale riclassificazione del contratto nella corretta classe di merito

Quanto sopra varrà per ciascun riscatto operato in corso di validità della polizza.

Sinistri con veicolo non identificato o non assicurato (solo autovetture uso proprio)

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali occorsi al veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con veicolo non identificato o non assicurato per la RCA al momento del sinistro.

Nel caso di collisione con veicolo non identificato

Se il sinistro è stato regolarmente ritenuto risarcibile ed effettivamente liquidato dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi dell'art. 283, lett. a) CAP, **a condizione che:**

1. Il sinistro sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità competenti intervenute sul luogo del sinistro
2. Dal verbale risulti che il veicolo coinvolto nel sinistro non sia stato identificato
3. Venga consegnata la documentazione rilasciata dal FGVS relativa alla liquidazione del sinistro in caso di danni alla persona con lesioni superiori al 9% di invalidità permanente

Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcirà

- in caso di sinistro da cui sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona (lesioni > al 9% di invalidità permanente), l'importo di € 500 pari alla franchigia applicata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada.

- in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alla persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente) i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, **fino alla concorrenza di € 3.000 con il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con esclusione di quelli alla persona ed alle cose trasportate. Tale limite verrà innalzato a € 3.500 se la riparazione avverrà presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Groupama Assicurazioni S.p.A.**

La garanzia non è operante nel caso di sinistri:

- avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- da circolazione fuoristrada.

Nel caso di collisione con veicolo identificato ma non assicurato

Nel caso di collisione con veicolo identificato ma non assicurato la garanzia opera se il sinistro rientra nei casi in cui interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada secondo le disposizioni dell'art. 283 lettera b) del Codice delle Assicurazioni.

Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni materiali **fino alla concorrenza di € 3.000 con il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con esclusione di quelli alla persona ed alle cose trasportate. Tale limite verrà innalzato a € 3.500 se la riparazione avverrà presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Con la sottoscrizione della clausola il contraente assicurato concede il diritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. di subentrare al risarcimento nei confronti del **Fondo di Garanzia Vittime della Strada** per i soli importi liquidati sulla base della presente clausola, **a condizione che:**

- il sinistro sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità competenti intervenute sul luogo del sinistro
- dal verbale risulti il veicolo identificato coinvolto nel sinistro e privo della copertura assicurativa RCA

L'importo verrà risarcito in proporzione al grado di responsabilità del contraente in caso di Sinistri con responsabilità non esclusiva. Resta implicito che **nessun importo verrà risarcito nel caso in cui il contraente sia ritenuto totalmente responsabile nella causazione del sinistro.**

Il contraente, fino alla concorrenza dell'importo risarcito da Groupama Assicurazioni S.p.A., **non dovrà richiedere al Fondo di Garanzia Vittime della Strada l'importo già liquidato pena la restituzione dello stesso.**



Cosa non copre la garanzia

Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Regole Generali e nell'Oggetto della garanzia



Cosa fare in caso di sinistro

ART. 98 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi

Salvo ed oltre quanto riportato nelle specifiche garanzie, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;**
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro.



Come avviene la liquidazione del danno

ART. 99 Pagamento dell'indennizzo

Nel caso di Rimborso del sinistro

Dopo aver effettuato il rifasamento della classe di merito (successiva al pagamento in CONSAP e alla presentazione, da parte dell'assicurato, della ricevuta rilasciata comprovante l'avvenuto riscatto) Groupama Assicurazioni S.p.A. provvederà alla liquidazione del 90% del danno con il massimo di € 1.000.

Nel caso di collisione con veicolo non identificato

Se il sinistro è stato regolarmente liquidato dal Fondo Garanzia Vittime della Strada e l'assicurato ha presentato la documentazione comprovante la liquidazione. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede alla liquidazione di:

- € 500 pari alla franchigia applicata dal Fondo stesso in caso di sinistro da cui sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona
- dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato fino alla concorrenza di € 3.000 con il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con esclusione di quelli alla persona ed alle cose trasportate, in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alla persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente), Tale limite verrà innalzato a € 3.500 se la riparazione avverrà presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Groupama Assicurazioni S.p.A.

Nel caso di collisione con veicolo non assicurato

Nel caso di sinistro con veicolo identificato ma non assicurato a fronte della presentazione della documentazione comprovante la mancata copertura della controparte, Groupama Assicurazioni S.p.A. provvederà a liquidare il sinistro fino alla concorrenza di € 3.000 con il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Tale limite verrà innalzato a € 3.500 se la riparazione avverrà presso una delle Carrozzerie Convenzionate con Groupama Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE NORME FINALI



Cosa copre la garanzia

ART. 100 Polizza poliennale

Su specifica richiesta del Contraente possono essere stipulate polizze per Garanzie Auto Rischi Diversi di durata Poliennale. In tali casi in deroga a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, le Parti concordano che l'Art.6 "Cessazione del rischio" è sostituito dal seguente: Art. 6 "Cessazione del rischio".

Nel caso di cessazione di rischio a causa di alienazione o definitiva cessazione dalla circolazione o esportazione definitiva o distruzione o demolizione del veicolo assicurato non conseguente a sinistro, il Contraente **è tenuto** a darne immediata comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. e a fornire idonea documentazione.

In questo caso:

- il Contraente può chiedere entro 30 giorni dalla cessazione del rischio, che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, sarà emesso apposito documento contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- altrimenti, la cessazione del rischio comporta la risoluzione del contratto e il premio resta acquisito da Groupama Assicurazioni S.p.A. Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione del veicolo a seguito di sinistro il Contraente **è tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. fornendo idonea documentazione; il contratto si intende risolto al momento della comunicazione e il premio resta acquisito da Groupama Assicurazioni S.p.A.

L'articolo 7 "Sospensione (Inefficacia contrattuale)" non è applicabile e quindi non è ammessa l'interruzione della copertura.

ART. 101 Polizze vincolate

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla "scadenza del vincolo" indicato in polizza a favore dell'Ente vincolatario. Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque l'interruzione della copertura ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell'Art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di interrompere la copertura ai sensi dell'Art.7 "Sospensione (Inefficacia contrattuale)".

Allegato 1: Tabella percentuale invalidità permanente

PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:		
	Destro	Sinistro
- un arto superiore	70%*	60%*
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- la falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Un arto inferiore:		
• al di sopra della metà della coscia		70%
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio		60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
- di un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
PERDITA ANATOMICA DI:		
- un rene		15%
- la milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8%
PERDITA TOTALE, ANATOMICA E FUNZIONALE DI:		
- un occhio		25%
- ambedue gli occhi		100%
POSTUMI DI LESIONI MENISCALI:		
- se complete e disposte in senso trasversale		3%
- in tutti gli altri casi		1%
POSTUMI DI ROTTURA COMPLETA DI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO:		
- collaterale interno		12%
- collaterale esterno		8%
- crociato anteriore		6%
- crociato posteriore		6%
ESITI DI ROTTURA TENDINEA COMPLETA, INDIPENDENTEMENTE DAL TRATTAMENTO E DAL QUADRO CLINICO OBIETTIVATO		
	Destro	Sinistro
- del capo prossimale o distale del bicipite brachiale	5%	4%
- di un tendine della cuffia dei rotatori	5%	4%
- tendine di Achille		4%
- quadricipite femorale		5%
ANCHILOSI DI:		
	Destro	Sinistro
- scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
- gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° (con prono supinazione libera)	20%	15%
- polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera)	10%	8%
- dell'anca in posizione favorevole		35%
- del ginocchio in estensione		25%
- della tibio-tarsica ad angolo retto (con anchilosi della sotto astragali)		15%
PARALISI COMPLETA DI:		
	Destro	Sinistro
- nervo radiale	35%	30%
- nervo ulnare	20%	17%
- nervo sciatico popliteo esterno		15%
SORDITÀ COMPLETA DI:		
- un orecchio		10%
- ambedue gli orecchi		40%
STENOSI NASALE ASSOLUTA		
- monolaterale		4%

- bilaterale	10%
POSTUMI DI FRATTURA	
- scomposta di una costa	1%
- amielica di corpo vertebrale con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12ma dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
- frattura del sacro	3%
- di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

* In caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio
- Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

